

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:		Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	252	Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale. (1341)	255
Comunicazioni del Presidente:		PRESIDENTE <i>Relatore</i>	255, 256, 257 258, 259, 261, 262, 264
PRESIDENTE	252	VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	256, 257, 259, 260, 261, 262, 264
Inversione dell'ordine del giorno:		ALBERTINI	257, 259, 261, 262
PRESIDENTE	252	RAFFAELLI	258, 259
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		MARZOTTO	258
Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. SV. E. I. MER.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I. R. F. I. S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.). (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1253)	253	GASPARI	260
PRESIDENTE	253, 254	PASSONI	260, 264
MALFATTI, <i>Relatore</i>	253	ZUGNO	261
ANGELINO PAOLO	254	Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
TREBBI	254	Agevolazioni tributarie in materia di edilizia. (<i>Approvato dal Senato</i>). (1153);	
Sull'ordine del giorno della seduta:		SANTARELLI EZIO ed altri: Modifiche alla legge 2 luglio 1949, n. 409, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie. (1034)	264
PRESIDENTE	254, 255	PRESIDENTE	264, 265, 267, 269, 271, 272 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
ANGELINO PAOLO	254	ANGELINO PAOLO	264, 265, 267, 272 274, 275, 276, 277, 279
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	254, 255	ZUGNO	265, 279
ALBERTINI	255	BARTOLE	266, 267, 272
		MATEOTTI GIANCARLO	267, 275
		TRIPODI	267, 274, 275, 276, 277, 279
		BIMA	268, 273
		SANTARELLI EZIO	268, 273, 276, 279, 280
		VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	271, 272, 273, 274, 275 276, 279, 280, 281
		ALBERTINI	271, 272, 273, 280

	PAG.
SCARLATO, <i>Relatore</i>	273, 275, 277, 278, 280
CURTI AURELIO	276, 280, 281
RAFFAELLI	277
PASSONI	279
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	281

La seduta comincia alle 16,40.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Restivo.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento della Camera, gli onorevoli Grilli Giovanni, Pieraccini, Faletra, Monasterio e Bensi, sono sostituiti rispettivamente dai deputati: Santarelli, Gaudioso, Ferrari Francesco, Ambrosini e Calamo.

Prima che la Commissione proceda all'esame dei vari punti all'ordine del giorno, desidero dare lettura di una lettera pervenutami dall'onorevole Presidente della Camera. Poiché il suo contenuto è di carattere elogiativo nei riguardi della Commissione mi sento autorizzato, dopo le fatiche sostenute in modo del tutto particolare in questa ultima tornata di lavori parlamentari prima delle ferie estive, di far sì che questa lettera venga in questo modo consacrata agli atti.

La lettera, in data 9 luglio, dice:

« Onorevole Presidente,

Prima che sia terminata la discussione dei bilanci desidero far pervenire a Lei, perché se ne faccia tramite nei confronti degli onorevoli relatori e di tutti i componenti della Commissione dalla Signoria Vostra presieduta, le espressioni del mio più vivo apprezzamento per l'opera svolta in sede di esame dei bilanci.

L'alto senso di responsabilità con cui Ella ha disposto l'organizzazione dei lavori della Commissione, la prova di sensibilità offerta dagli onorevoli relatori i quali si sono sottoposti alla più estenuante fatica pur di rispettare i tempi da me stabiliti per la stampa delle relazioni, conseguendo nel contempo eccellenti risultati anche sotto il profilo della profondità di analisi dei problemi, l'intensa collabora-

zione prestata da tutti i deputati in sede di esame preliminare dei bilanci per il buon esito dell'esperimento di riforma di tale discussione, sono per me motivo di lusinghiero compiacimento.

Se anche quest'anno si dovrà, ancora una volta, ricorrere all'esercizio provvisorio, tuttavia la sua limitazione ad un mese, mi induce a nutrire la fondata speranza che mercè l'ausilio della Signoria Vostra e di tutti gli onorevoli componenti della Commissione a cui Ella presiede, sarà possibile, per l'anno venturo, di procedere all'approvazione dei bilanci entro il termine costituzionale del 30 giugno.

È questa — non occorre ricordarlo — una di quelle prove di serietà che il Paese attende dal Parlamento ed a cui il Parlamento non può venire meno se vuole mantenere alto il suo prestigio di massimo organo rappresentativo della Nazione.

Le esprimo i mie ringraziamenti e La prego di gradire i più cordiali saluti ».

È evidente, che questa lettera non può che far piacere a tutti noi, componenti la VI Commissione, ed io desidero associarmi, con l'occasione, al ringraziamento che il Presidente della Camera ha voluto esprimere a tutti i colleghi. E, soggiungo che, pur essendo gravosa l'attività della nostra Commissione — anche dal punto di vista delle ore e del numero delle sedute — essa tuttavia non ci priva di una certa soddisfazione in quanto permette a noi tutti di collaborare intensamente nell'ambito della più vasta attività del Parlamento, di partecipare, direi anzi, alla attività propria del Parlamento in una misura che io qui non esito a definire — e non credo sia, nel caso, immodestia, la mia — una misura sostanziale. Sarà sufficiente ricordare al riguardo il numero delle sedute di queste ultime settimane e il numero delle sedute di questa e delle prossime due o tre settimane: settimane tutte egualmente intense per cui la Commissione terrà non meno di due o tre sedute. Quindi, ad un mese circa dalle vacanze estive, traggio motivo da questa lettera per un ulteriore incitamento che estendo a tutti i colleghi per il buon lavoro di questa Commissione, a tutti rinnovando un sentito ringraziamento per la loro solerte, fattiva collaborazione.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che l'onorevole Malfatti, relatore sul disegno di legge n. 1253: « Integrazioni all'articolo 15

della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.) » ha chiesto di poter riferire subito sul provvedimento, dovendosi poi allontanare per motivi di ordine parlamentare.

Se non vi sono obiezioni, col consenso della Commissione, penso di poter accogliere senz'altro la richiesta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. M. E. R.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I. R. F. I. S.) e del Credito industriale sardo (C. I. S.). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.) ».

Il provvedimento, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 maggio 1959, viene sottoposto ora al nostro esame.

L'onorevole Malfatti, ha facoltà di riferire.

MALFATTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, già approvato, con semplice modifica di forma rispetto al testo originario dell'articolo unico, dalla V Commissione del Senato, propone l'integrazione dell'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Trattasi della legge recante norme per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale e insulare, e che, nel disciplinare il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio predetto, ha istituito il Credito industriale sardo (C.I.S.) ed ha riformato l'ordinamento

degli Istituti già esistenti, vale a dire l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) e l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.).

L'integrazione riguarda una carenza riscontrata nella legge 12 febbraio 1955, n. 38, con la quale si sono costituiti presso ciascun Istituto dei fondi di rotazione a carattere permanente, destinati alla concessione di « finanziamenti per l'impianto di nuove aziende industriali, ovvero per l'ampliamento e l'ammmodernamento di quelle già esistenti », per le quali operazioni ciascun Istituto deve tenere una gestione separata con contabilità apposite.

Infatti, mentre per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge 11 aprile 1953, n. 298, in base all'articolo 15 della stessa legge, gli Istituti in questione possono convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, a garanzia delle operazioni di mutuo, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari effettuati con i mezzi indicati all'articolo 11 della cennata legge n. 298 (fondo di dotazione, fondo speciale, obbligazioni e buoni fruttiferi), sono stati avanzati dubbi in merito alla applicabilità dell'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298 (facoltà, come si è detto, concessa agli Istituti di convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari) anche alle operazioni da effettuarsi ai sensi della citata legge 12 febbraio 1955, n. 38.

E, per evitare, appunto, che gli Istituti siano costretti a richiedere la costituzione di altre più onerose garanzie e rendere quindi maggiormente gravoso per i richiedenti l'accesso alle provvidenze previste da questa ultima legge, si è ravvisato necessario integrare l'articolo 15 della menzionata legge 11 aprile 1953, n. 298, con l'inserzione di un comma aggiuntivo che contempra la possibilità, per gli Istituti, di assumere il privilegio in questione anche per i finanziamenti effettuati con fondi diversi da quelli originariamente previsti.

Poiché risulta evidente che il legislatore nel formulare la legge 12 febbraio 1955, n. 38, dimenticò semplicemente di citare espressamente l'autorizzazione al privilegio speciale da parte degli istituti contemplati nella legge 11 aprile 1953, n. 298, in oggetto, il disegno di legge che attualmente è stato portato al nostro esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, non vuole fare altro che, in termine di fatto retroattivo, impedire la costituzione di privilegi col ricorso ad altre più onerose garanzie, e rendere quindi più gra-

voso per i richiedenti l'accesso alle provvidenze previste dalla legge del 1955, e, nel caso, costringere a subire le conseguenze negative per quei settori economici che già avessero ottenuto i mutui, per i quali ultimi gli istituti potrebbero richiedere il ritorno delle somme, ovvero somme maggiori in garanzia. Così facendo il nuovo disegno di legge dispone implicitamente che nella citata legge del 1955 venga previsto quanto è già previsto nelle leggi del 1953, del 1957 e del 1958 in materia.

Propongo pertanto che la Commissione, come ha già fatto la V Commissione del Senato, approvi senz'altro il provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, onorevole Malfatti per la relazione estremamente chiara e dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Il gruppo socialista è d'accordo con le argomentazioni addotte dall'onorevole relatore e preannuncia senz'altro il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

TREBBI. Anche il nostro gruppo annuncia che voterà in questo senso.

PRESIDENTE Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame del testo del disegno di legge sul quale non sono stati presentati emendamenti. Esso è il seguente:

ARTICOLO UNICO.

« Nelle operazioni di cui all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono comprese anche le operazioni di finanziamento attuate con i fondi diversi da quelli previsti dall'articolo 11 della legge stessa ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sull'ordine del giorno della seduta.

PRESIDENTE. Dovremmo ora procedere all'esame del primo punto all'ordine del giorno, vale a dire del disegno di legge n. 1153 e della proposta di legge n. 1034: Santarelli Ezio ed altri, aventi per oggetto agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia. Devo tuttavia far presente alla Commissione che è pervenuta richiesta alla presidenza della Commissione di dare possibilmente la precedenza alla discussione di un altro provvedimento che figura tra quelli iscritti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, e precisamente al disegno di legge n. 1341, relativo al condono in mate-

ria tributaria per sanzioni non aventi natura penale, di cui io stesso sono relatore.

Chiedo il parere degli onorevoli colleghi per prendere una decisione al riguardo. Trattandosi di materia d'indagine alquanto delicata, e quindi di un testo che dovrà presumibilmente richiedere parecchio tempo anche per il successivo esame da parte del Senato, mentre vi è motivo di sperare che più sollecito possa essere l'esame dell'altro provvedimento (agevolazioni tributarie in materia di edilizia) essendo quest'ultimo provvedimento venuto a noi già con l'approvazione del Senato, io penso si possa scegliere con una certa tranquillità.

ANGELINO PAOLO. Secondo il nostro parere dovremmo seguire, per quanto possibile, l'ordine di successione indicato nell'ordine del giorno. Anche perché, generalmente, i colleghi membri di questa Commissione si preparano ad una determinata discussione, sapendo in partenza come regolarsi. Non è possibile uniformarsi a questo continuo sconvolgimento dell'ordine di discussione dei vari punti all'ordine del giorno.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Perché rimanga a verbale. Era il Governo in realtà che, all'indomani del varo del provvedimento di amnistia, si preoccupava di presentare un disegno di legge per l'applicazione del condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale. Il decreto di amnistia è stato ormai pubblicato. Si era detto che noi potevamo in quella sede amnistiare i reati che avevano natura penale soltanto, e che quindi bisognava ricorrere ad un parallelo provvedimento attraverso il quale nel campo amministrativo potesse essere raggiunta la stessa finalità del condono. Ora, se non riusciamo a fare approvare questo disegno di legge prima della chiusura, appunto, del Parlamento, veniamo certamente a trovarci in difficoltà. Ricordo anzi che era stata richiesta l'urgenza. Nel provvedimento di amnistia e condono è detto che eventualmente gli interessati possono anche chiedere la sanatoria per quanto concerne le pene pecuniarie e altre sanzioni non penali, in sede di applicazione di quel provvedimento. Quindi anche per il contribuente la pratica è unica. Diversamente potremmo aver questo: mentre si amnistia la parte penale, si porta avanti nelle sue conseguenze la parte che concerne la pena pecuniaria amministrativa! Per questo, dicevo, sembrava al Governo che questo provvedimento di legge dovesse seguire rapidamente il suo iter, in modo da essere approvato quanto meno prima della chiusura dei lavori parlamentari per le ormai prossime vacanze estive.

Questa la ragione della richiesta.

ALBERTINI. Proporrei si procedesse prima all'esame del primo punto all'ordine del giorno e, subito dopo, di questo disegno di legge. Eventualmente, qualora non sia possibile farlo oggi stesso, nella seduta di domani o quella di venerdì.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella seduta di venerdì, per accordi già presi, tratteremo soltanto materia di competenza del Ministero del tesoro. Conseguentemente, è nell'odierna seduta che dovremmo esaminare il provvedimento di condono, altrimenti, nella seduta di giovedì, ammesso che ci sia seduta in quel giorno.

ALBERTINI. D'accordo allora. Accettiamo la richiesta del Governo, in quanto gli argomenti portati dall'onorevole Sottosegretario di Stato sono validi.

PRESIDENTE. Se siamo tutti d'accordo può rimanere senz'altro stabilito in questo senso.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale (1341).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1431: « Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale ».

Prima di riferire in merito, nella veste di relatore, desidero dare comunicazione del parere espresso dalla IV Commissione (Grazia e giustizia). Il parere dice:

« La Commissione di Giustizia in linea di massima esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 1341 in tema di « condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale », salvo parere contrario nei confronti dell'esclusione dal beneficio del condono per le infrazioni dipendenti da omessa, tardiva o infedele dichiarazione in tema di imposte dirette, ordinarie e straordinarie (articolo 1, lettera a).

La Commissione, pur apprezzando altamente la finalità di educazione civica inerente alla dichiarazione del contribuente, deve infatti rilevare che la detta esclusione genera una disparità di trattamento, non facilmente spiegabile, nei confronti di quanto, invece, lo stesso disegno di legge indiscriminatamente statuisce in tema di tasse e imposte indirette sugli affari (articolo 1, lettera b), nonché in tema di conservazione del nuovo catasto terreni (articolo 1, lettera c). Al che aggiungasi

l'esigenza di conservare una certa armonia con il provvedimento generale di amnistia e di indulto, il quale infatti contempla il condono, anche in tema di tasse e imposte indirette sugli affari, persino per ipotesi di reato (articoli 4 e 11), senza esclusione delle ipotesi di omessa, tardiva, o infedele dichiarazione ».

Quindi, la Commissione Giustizia in data odierna ha fatto pervenire la sua decisione: « Si esprime parere favorevole con le allegare osservazioni ». E, queste osservazioni sono ora a tutti note.

Riferisco ora, brevemente, in merito a questo disegno di legge. La relazione che il Governo ha presentato è sufficientemente chiara. Accanto al provvedimento di amnistia ed indulto, per ragioni di ordine equitativo, doveva collocarsi un provvedimento di condono in materia tributaria per le sanzioni non aventi natura penale. E la trama del disegno di legge, debbo dire, è piuttosto ampia, sulla traccia del provvedimento che nel 1948, se non vado errato, fu allora adottato. Si ha riferimento alle imposte dirette ordinarie e straordinarie, escluse però le infrazioni dipendenti da omessa, tardiva o infedele dichiarazione; sono comprese le infrazioni relative alle tasse e imposte indirette sugli affari, a quelle che si riferiscono agli atti di conservazione del nuovo catasto ed è altresì previsto il condono per le pene pecuniarie e le indennità di mora riguardanti la legge sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente però, in ogni caso, al pagamento entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dell'intero debito di imposta. E così pure per quanto ha riferimento alle infrazioni e alle pene pecuniarie relative, riguardanti il pagamento dei diritti dovuti per gli apparecchi di accensione, alle pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalla legge sul lotto, le lotterie, sui giochi di abilità, sui concorsi a pronostici, ecc. La condizione per la concessione del condono è la consueta: entro un determinato periodo, previsto in 120 giorni, occorre che si ottemperi alle formalità previste dalle singole leggi tributarie e dev'essere effettuato il pagamento dei tributi dovuti. E, in quanto al limite temporale per la applicazione del condono, si stabilisce che le disposizioni di legge hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il 31 dicembre 1958.

Come è stato fatto notare nel parere della Commissione Giustizia, vi è una lacuna nel provvedimento. Lacuna che è però giustifi-

cata, dalla relazione che presenta il disegno di legge, dalla esigenza di consolidare — si dice in essa — la coscienza della gravità dell'infrazione in materia di dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Io, però, aderendo al parere — parlo naturalmente nella mia veste di Relatore — espresso dalla Commissione Giustizia, cosa questa che, del resto, ebbi occasione di sottolineare anche all'onorevole Ministro qualche tempo fa, non ritengo, anche per quelle ragioni di simmetria giuridica, oltre che di equità che illustra nella sua breve relazione, in sede di parere scritto, la Commissione Giustizia, io non ritengo — dicevo — che a otto anni dall'entrata in vigore della legge n. 25 del 1951, compiuto uno notevole sforzo e da parte dei contribuenti nel cercare di avvicinarsi, almeno, alla realtà e alla verità fiscale, e, da parte dell'Amministrazione di adeguarsi a quella che è la realtà, molto varia, della attività economica, nei suoi accertamenti, io non ritengo che si possa, ad otto anni e più dall'entrata in vigore di quella legge, escludere le infrazioni in materia di dichiarazione dei redditi da ogni provvedimento di condono.

Se il reddito fosse una cosa estremamente chiara, limpida; se il reddito fosse una realtà facile da enucleare da quella che è l'attività economica degli imprenditori, dei contribuenti privati o delle aziende; se fosse stato risolto in radice il grosso problema dell'equiparazione della nozione fiscale di reddito con la nozione economica di reddito; se fosse finita la grossa battaglia, anche da parte degli studiosi della materia, attorno alla questione della detraibilità delle spese in quanto spese afferenti e non afferenti alla formazione del reddito; se questo ultimo, insomma, fosse un elemento estremamente facile da ricavare, allora, propenderei senz'altro per quella severità che comprendo dal punto di vista, come dire, concettualmente rigido, del Governo. Ma, tutto questo non è!

Noi ben sappiamo che, soprattutto i piccoli contribuenti, si trovano in difficoltà nel dichiarare quella cifra di reddito fiscalmente intesa che è enormemente lontana da quella che essi intendono. Quando si pensa che ancor oggi è estremamente difficile far comprendere al modesto imprenditore che quello che egli ricava dalla sua azienda per il suo mantenimento, il mantenimento della sua famiglia, non è una spesa che produca reddito e quindi è accertabile come reddito, mentre, invece, se, anziché avere una azienda personale, l'avesse sotto forma di società, quella sarebbe afferente al reddito e quindi deducibile; quando noi

pensiamo a questo concetto estremamente sottile, a me sembra che un qualche temperamento, almeno entro i limiti delle dichiarazioni minori, un qualche condono in materia di dichiarazione inesatta o, come si usa dire, infedele, sarebbe auspicabile. Mi pare opportuno chiarire che, non sempre l'inesattezza è infedeltà: l'inesattezza nasce dalla detrazione di cespiti che non sono detraibili, l'infedeltà, invece, dalla esposizione di una cifra che non corrisponde alla realtà! E questa realtà però è così estremamente difficile da definire! A me sembra, dunque, anche di fronte a questo parere così esplicito, così *tranchant*, della Commissione Giustizia, che noi forse potremmo prendere in considerazione qualche emendamento al disegno di legge.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La mia impressione — scorrendo la legge — è che si giri qui attorno a un problema che di fatto non esiste! È vero che nella relazione che presenta il provvedimento in esame si dicono quelle due o tre parole che possono condurre su questo discorso e per cui è nato, probabilmente, quel parere da parte della IV Commissione Giustizia, ma, io ho voluto controllare le cose; ebbene, in materia di dichiarazione, omessa dichiarazione, dichiarazione non veridica, ecc., la legge Vanoni del 1951 che ha instaurato queste sanzioni, non prevede affatto pene pecuniarie, ma soltanto penali. Si leggano gli articoli: Articolo 3: reato punibile con ammenda da 5.000 a 100 mila lire; articolo 5 da 2.000 a 50.000 e così successivamente, là dove si prevede una pena, la si prevede sempre sotto forma di ammenda o di multa; cioè a dire, in questi casi di inadempimenti agli obblighi di legge, si creano sanzioni di natura penale.

Ora, evidentemente, se noi volevamo trattare in questo modo particolare questi reati, dovevamo farlo in sede di amnistia, perché, dinanzi ad una pena irrogata dal giudice non è nostra la competenza! In fatto di materia amministrativa d'accordo, ma, là dove si tratta di reati perseguibili dalla legge in sede penale, da un punto di vista giuridico, no! Quindi, l'osservazione della Commissione Giustizia, secondo me, non era da muovere in questa sede, ma, semmai, in sede di provvedimento di amnistia!

PRESIDENTE, *Relatore*. Debbo fare al riguardo qualche osservazione. È formalmente esatto che tutti gli articoli che si riferiscono alla legge n. 25 del 1951 parlano di ammenda, multa o addirittura di reclusione, ma, resta pur vero che un grosso equivoco poteva sorgere leggendo la relazione che accompagna il

progetto di legge che, se non erro, è presentato dal Ministro delle finanze di concerto con altri Ministri e precisamente quello del Bilancio e del Tesoro e quello di Grazia e giustizia, relazione in cui è detto testualmente: « In materia di imposte dirette il condono è limitato ad alcuni casi non pertinenti l'omissione o l'infedeltà della dichiarazione: questo affinché si consolidi sempre più nei contribuenti la coscienza della gravità tutta particolare di tali infrazioni ».

Ora, è vero che la già citata legge n. 25 prevedeva queste cose, ma vi è non soltanto la legge del 1951, ve ne sono altre che si riferiscono alle imposte patrimoniali e così via, per cui anche a me che non ho avuto la possibilità materiale di andarle a vedere tutte, ma che ricordo benissimo quella n. 25 perché ero il Relatore, anche a me — dicevo — è venuto il dubbio che, per quanto riguarda la materia dell'accertamento dei redditi, in materia di ricchezza mobile soprattutto e di imposte dirette e complementari, vi sia una zona di esclusione, confortato, in questo, dal parere della Commissione giustizia.

Se noi agli atti ponessimo che la suddetta Commissione ha peccato di imprecisione, saremmo contenti di avere questa ben delineata affermazione dell'onorevole rappresentante del Ministero delle finanze, che cioè anche le infrazioni che non sono di carattere penale sono comprese in questa amnistia in quanto quelle contemplate dalla legge n. 25 del 1951, precisamente agli articoli 3 e 5, sono infrazioni di carattere penale e conseguentemente coperte dal provvedimento di amnistia e indulto. Ma, noi non possiamo, io penso, di fronte al fatto che la relazione si asprime in questi termini e che la Commissione Giustizia ha interpretato in questo modo il testo del disegno di legge, non possiamo, io credo — lo dico come Relatore, poi naturalmente la Commissione vedrà il da farsi — lasciare questa materia nell'incertezza.

Ripeto, non dobbiamo certo contrastare quello che è l'atteggiamento del Governo: atteggiamento di una certa severità che si spiega benissimo in materia di imposte dirette e di accertamento di redditi nell'ambito di queste imposte dirette, ma non possiamo assolutamente criticare e dire che la legislazione che regola questa materia è estremamente imperfetta. E, soprattutto, io ritengo che noi dobbiamo preoccuparci di far uscire dalla nostra Commissione questo provvedimento che ci è stato assegnato in sede legislativa e non possiamo certamente farlo uscire con deliberazioni equivoche.

Io, ad ogni modo, ho espresso il mio modesto parere. È la Commissione che ora è chiamata a discutere. E, la Commissione conta molto, naturalmente, sull'intervento illuminatore e sempre competente non solo del Rappresentante del Governo, ma dell'onorevole Valsecchi che è stato per tanti anni membro autorevolissimo di questa Commissione!

Dichiaro aperta la discussione generale.

ALBERTINI. Noi del gruppo socialista siamo sostanzialmente d'accordo sull'approvazione del progetto di legge in materia di condono fiscale. Lo accettiamo anche se non possiamo non riconoscere che s'impongono alcuni emendamenti sulle questioni particolari. Infatti, la tesi sostenuta poc'anzi dall'onorevole Sottosegretario di Stato riguarda soltanto la denuncia Vanoni, ma, in Italia, nel nostro attuale sistema fiscale, vi è tutta una gamma infinita di disposizioni cui ottemperare che vanno dall'imposta patrimoniale a quella valutaria e così via.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La questione che è stata dibattuta riguarda soltanto le imposte dirette!

ALBERTINI. Sono d'accordo. Comunque noi riteniamo che debbano essere condonate tutte le pene fiscali di carattere amministrativo. Chiediamo quindi, accettando il disegno di legge governativo, che sia altresì contemplato nel provvedimento il condono in materia valutaria e proponiamo anche che esso venga esteso alla finanza locale.

Le soprattasse e pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalla legge in materia di finanza locale in questo provvedimento non sono contemplate, mentre già nell'analogo provvedimento del gennaio 1948, n. 109, alla lettera c), era previsto il condono anche nel settore della finanza locale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Al fine di orientare la discussione generale ormai in atto, dò ora lettura degli emendamenti che sono pervenuti alla Presidenza della Commissione.

Il primo emendamento, a firma degli onorevoli Passoni, Albertini, Angelino Paolo, è il seguente:

« Emendamento soppressivo all'articolo 1:

« *Al comma a) sopprimere le parole:* escluse quelle dipendenti da omessa, tardiva o infedele dichiarazione ».

Il secondo emendamento, a firma degli onorevoli Zugno e Mitterdorfer, è il seguente:

« Emendamento soppressivo all'articolo 1:

« *Al comma a) sopprimere l'inciso:* « escluse quelle dipendenti da omessa, tardiva o infedele dichiarazione ».

Il terzo emendamento reca le firme degli onorevoli Albertini, Angelino Paolo, Passoni. Esso è il seguente:

« Emendamento aggiuntivo:

«All'articolo 1 si propone il seguente emendamento aggiuntivo, dopo la lettera f):

« g) le pene pecuniarie per violazioni alle leggi valutarie inflitte o da infliggere a sensi del regio decreto 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e successive modificazioni ».

Il quarto emendamento, a firma dell'onorevole Marzotto, è il seguente:

« Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« Le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 19 giugno 1940, n. 762, concernenti la riduzione della pena pecuniaria e l'esonero dall'Ige, si applicano ancorché l'incarico di intermediazione non sia stato conferito nei modi previsti dal regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, ogni qualvolta l'Amministrazione finanziaria riconosca l'effettiva sussistenza del rapporto di ausiliarità commerciale ».

Un quinto emendamento, proposto come articolo 3-bis, a firma degli onorevoli Albertini, Angelino Paolo e Passoni, dice:

« Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalla legge in materia di finanza locale ».

Darò a suo tempo la parola agli onorevoli colleghi presentatori degli emendamenti per permettere loro di poterli illustrare. A meno che essi non desiderino farlo subito in sede di discussione generale.

RAFFAELLI. Onorevole Presidente, avrei anch'io un emendamento da presentare. Ritengo tuttavia sia opportuno che i colleghi che hanno già presentato emendamenti abbiano ad illustrarli, al fine di una più coordinata discussione.

PRESIDENTE, Relatore. L'onorevole Albertini ha già illustrato due degli emendamenti che recano la sua firma. Prego l'onorevole Marzotto di voler illustrare il suo emendamento.

MARZOTTO. Il disegno di legge recante condono in materia tributaria sottoposto all'esame del Parlamento si riferisce soltanto alle pene pecuniarie e alle soprattasse: il relativo provvedimento pertanto, qualora ne restasse ferma l'attuale formulazione, non sarebbe applicabile all'imposta generale sull'en-

trata che, a norma dell'articolo 29 del regolamento 26 gennaio 1940, n. 19, è dovuta per il passaggio di merci tra imprese industriali e commerciali e propri ausiliari del commercio, quando il mandato o l'incarico di intermediazione non sia stato conferito nei modi prescritti degli articoli 21 e 25 dello stesso regolamento.

Ora, poiché l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata nei casi sopra cennati è prevista dalla citata norma regolamentare per evidenti fini sanzionatori — non potendosi negare che rapporti di intermediazione possono essere stati effettivamente e validamente istituiti ai fini sostanziali, anche se non siano state osservate in tutto o in parte le formalità stabilite per l'efficacia dei medesimi rapporti ai fini fiscali — sembra più opportuno, necessario integrare il disegno di legge in esame estendendo il condono anche all'imposta generale sull'entrata come sopra applicabile. Se, come è a volte accaduto, i mandati alla vendita sono stati conferiti con lettera commerciale annotata a registro modulo VI anziché con scrittura privata autenticata e registrata, ovvero se sono stati conferiti con scrittura semplicemente registrata ma non autenticata, contrariamente alle norme del regolamento, ovvero ancora sono stati seguiti da lettere commerciali disponenti una durata del rapporto minore di quella risultante dal mandato, non è chi non veda la necessità di evitare che tali infrazioni di carattere meramente formale e dalle quali nessun serio pregiudizio può essere derivato all'Erario, restino perseguibili con l'applicazione della grave sanzione costituita dall'applicazione della imposta generale sull'entrata mentre per le più gravi trasgressioni costituite dalla volontaria evasione del tributo si concede condono di ogni sanzione.

Per tali ragioni si propone che la disposizione di cui all'articolo 31 della legge 19 giugno 1940, n. 762 — giusta la quale si applica una pena pecuniaria ridotta e non si fa luogo a ripetizione di imposta generale sull'entrata, quando osservate le norme del regolamento sul conferimento dell'incarico di intermediazione, non sia stata peraltro osservata qualcuna delle altre norme regolamentari in materia — venga resa applicabile ancorché l'infrazione consista proprio nell'inosservanza o nell'incompleta osservanza delle disposizioni relative al conferimento dell'incarico di intermediazione, ogni qualvolta l'amministrazione finanziaria riconosca l'effettiva sussistenza del rapporto di intermediazione commerciale.

PRESIDENTE, Relatore. Annunzio che è stato presentato un altro emendamento aggiun-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1959

tivo all'articolo 2 da parte dell'onorevole Raffaelli, così formulato:

« Il termine di 120 giorni per ottemperare alle formalità stabilite dalle singole leggi tributarie decorre dalla data dell'accertamento delle infrazioni ».

RAFFAELLI. La questione si pone in questi termini: se l'infrazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1958 ed entro tale termine è avvenuta anche la contestazione formale, si applica il condono previsto dalla presente legge; in caso contrario, cioè se la contestazione avvenisse successivamente, il condono non si applica più. Ritengo inoltre necessario il mio emendamento per allineare questa legge alla meccanica della legge sull'amnistia recentemente approvata.

PRESIDENTE, *Relatore*. A me sembra che debba essere il contribuente a ricercare nei suoi atti economici se abbia o non abbia violato una norma di legge; in caso affermativo egli deve, nei 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sanare, attraverso la sua diligenza questa situazione.

RAFFAELLI. Può darsi che il contribuente ignori la situazione o non possa sanarla.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se non fosse così, onorevole Raffaelli, noi avremmo la naturale propensione del contribuente a non fare e nel momento in cui questi dovesse essere pescato in una situazione difettosa, aprirebbe il paracadute dei 120 giorni per pagare l'imposta. D'altra parte nell'articolo 2 si dice tra l'altro che le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino al 31 dicembre 1958 e nell'articolo 1 si afferma che la concessione del condono è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

RAFFAELLI. Appunto in questo consiste la strozzatura!

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A me pare che una legge di questo tipo (questa legge è stata posta in essere in parallelo con quella sull'amnistia) in tanto si giustifica in quanto c'è un presupposto: cioè il fatto che in un determinato periodo passato sia stata commessa una determinata infrazione. Dinanzi alla esistenza di questa infrazione il legislatore che cosa dice? Dice: io dò al contribuente la possibilità di sanare la sua posizione togliendogli qualsiasi multa o sanzione pecuniaria a condizione che adempia a questa sanatoria entro il termine di 120 giorni. In questo caso il provvedimento si spiega come condono di fatto commesso e accettato.

RAFFAELLI. Ma può verificarsi, onorevole Sottosegretario, il caso concreto di un illecito commesso il 31 dicembre 1958 e contestato il 29 gennaio 1959, che evidentemente non rientra nel condono; mentre, se si fosse trattato di un illecito penale, per la legge dell'amnistia avrebbe usufruito del condono. In questo consiste la sperequazione!

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nel campo dei rapporti commerciali si possono creare delle situazioni di illegalità ignorate in buona fede dal contribuente. Ma noi stiamo discutendo non della buona fede ma di tutta una legge. La legge fiscale accerta in vari casi la buona fede, ma il contribuente deve ricercare, attraverso la sua diligenza, se si trova in questa situazione ed in caso positivo deve porsi subito nelle condizioni previste dalla legge per poter usufruire del condono. Appunto per questo motivo è stato posto un termine.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Secondo me è necessario che ci sia stata l'applicazione della penalità.

ALBERTINI. Dissento dall'opinione dell'onorevole Sottosegretario perché è possibile regolarizzare un illecito fiscale compiuto prima del termine ed è possibile in questo caso beneficiare dell'amnistia.

RAFFAELLI. Il Relatore all'inizio ci parlava della difficoltà di incorrere in errori compiuti in buona fede. Facciamo però l'ipotesi che successivamente allo scadere del termine dei 120 giorni, l'ufficio fiscale accerti per un contribuente una contestazione che rientra nel periodo 31 dicembre 1958. In questo caso non si applica il condono; se invece il contribuente avesse avuto una contestazione materiale già alla data odierna il condono si sarebbe applicato.

Ed allora noi vogliamo fare una legge che si occupi di tutti gli illeciti contestati già entrati nel contenzioso o invece una legge che si occupi di tutti i casi comunque esistenti e anche di quelli non ancora accertati?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo è un caso limite. Il fatto è che occorre porre un termine perché altrimenti noi creeremmo in certi casi l'indifferenza da parte del contribuente.

PRESIDENTE, *Relatore*. A me sembra che arrivati a questo punto possiamo essere d'accordo su questo criterio fondamentale: il condono non è un condono in assoluto, ma è un condono condizionato al soddisfacimento, entro un determinato limite di tempo, delle prescrizioni che le varie leggi fiscali stabilivano. Ora colui che non è stato risvegliato nella sua sen-

sibilità fiscale dalla azione degli organi finanziari di accertamento ha il dovere o meglio deve avere la diligenza, se vuole godere di questo condono, di ricercare se nei suoi rapporti col fisco non vi siano state, come dire, delle imperfezioni entro il periodo stabilito dalla legge al fine di sanarle. Se noi siamo d'accordo su questo concetto, che mi sembra estremamente chiaro, allora il suo emendamento, onorevole Raffaelli, non ha ragione di essere perché, ripeto, esso diventa soltanto un paracadute per il contribuente.

Sono stati presentati altri due emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Gaspari ed è così formulato:

Emendamento aggiuntivo all'articolo 1:

« Dopo la lettera f) aggiungere il seguente comma:

« g) le pene pecuniarie non superiori a dieci milioni di lire previste per le violazioni alle vigente norme in materia valutaria ».

Il secondo emendamento porta la firma degli onorevoli Zugno, Patrini, Bima, Mitterdonfer, Castellucci ed è così formulato:

« Emendamento all'articolo 1 comma primo, lettera d):

« Inserire dopo le parole: alle infrazioni contemplate dalle leggi, le altre: valutarie ».

Gli onorevoli Gaspari e Zugno hanno facoltà di illustrare i loro emendamenti.

GASPARI. Col mio emendamento non ho fatto altro che aumentare al limite di 10 milioni la pena pecuniaria per infrazioni alle norme in materia valutaria. Ma in sostanza non ne faccio una questione di principio per cui mi rimetto alla volontà della Commissione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli colleghi, questa legge ha lo scopo di far beneficiare del condono quanti si troveranno nelle condizioni previste dalla legge. Con i nuovi emendamenti vengono sollevate alcune nuove questioni sulle quali io non sono in grado di dare una risposta perché non è possibile valutarne le conseguenze. Noi possiamo fare ciò che vogliamo, ma occorre, onorevoli colleghi, che si abbia l'esatta percezione di ciò che si ha in mente di legiferare perché non è possibile usare termini vaghi.

Questo era quanto dovevo dire circa l'emendamento Raffaelli.

Sul secondo emendamento, quello riferentesi alla legge valutaria, devo dire che questo tipo di sanzione non è amministrato dal Ministero delle finanze, ma da quello del tesoro: è infatti quest'ultimo ministero che dinanzi

alla contestazione della infrazione provvede con proprio decreto ad irrogare la pena.

Questo argomento è stato discusso anche in Commissione giustizia e mi risulta che dal 1946 abbiamo previsto anche il condono di questo tipo di pena.

Però in quel decreto si diceva che il condono riguardava le pene non superiori alle lire 500 mila. In base a una prassi, il Ministero del tesoro gradua le pene che eroga a seconda dell'entità del fatto.

Le infrazioni alla legge valutaria del 1939, riguardano in buona parte operatori commerciali. Qualche volta si è trattato di questioni veramente grosse. Attualmente i reati in questa materia vanno scomparendo perché siamo entrati nell'area della liberalizzazione. I dati sono questi: 568 partite per penalità inferiori a 1 milione; 51 partite per penalità che vanno da 1 milione a 5 milioni; 11 partite per penalità che vanno da 5 a 10 milioni; 11 partite con penalità oltre i 10 milioni.

Io credo che un emendamento che stabilisca il beneficio del condono in questa materia debba essere accettato; però dobbiamo porre un limite, che potrebbe essere di 5 milioni, e non di 10 milioni come propone l'onorevole Gaspari.

Per quanto riguarda l'emendamento Albertini-Angelino-Passoni, relativo al condono per le infrazioni previste dalla legge in materia di finanza locale, io ritengo che in questa materia non si possa cancellare tutto con un colpo di spugna. Le pene erogate dai comuni riguardano soprattutto le imposte di consumo. Noi possiamo tuttavia stabilire un limite per andare incontro a quello che può essere il reato commesso per ignoranza della legge o un modesto reato di frode.

Per questa materia ci si richiama molto spesso al provvedimento del 1948, il quale però si proponeva di porre fine alla confusa situazione sorta nel dopoguerra e si proponeva altresì di aprire la via a nuovi rapporti, in cui ciascuno avrebbe dovuto essere consapevole dei propri diritti e dei propri doveri. Oggi non possiamo più usare criteri estensivi come allora, perché altrimenti ciascuno si sentirebbe autorizzato a fare quello che vuole in vista di un provvedimento di amnistia più o meno prossimo.

PASSONI. Considerate le informazioni sulle violazioni delle leggi valutarie, mi sembra che si possa accettare un limite al condono fino a 10 milioni.

Noi abbiamo poi presentato un emendamento tendente a sopprimere, alla lettera a) dell'articolo 1, le parole « escluse quelle di

pendenti da omessa, tardiva o infedele dichiarazione ». Con questo emendamento, intendiamo lasciare campo libero all'applicazione della legge.

PRESIDENTE, Relatore. Si avrebbe dunque questo emendamento aggiuntivo all'articolo 1:

« Dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera: g) sono condonate le pene pecuniarie non superiori a 10 milioni di lire previste per le violazioni alle vigenti norme in materia valutaria commesse a tutto il 31 dicembre 1958 ».

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Praticamente con l'abbattimento tutti possono usufruire del condono.

ZUGNO. Aderisco all'emendamento che pone il limite di 10 milioni e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE, Relatore. L'attuale disegno di legge non ha l'estensione del decreto legislativo 31 gennaio 1948 perché — come ha detto opportunamente l'onorevole Sottosegretario — uscivamo allora da una situazione estremamente eccezionale seguita alla guerra. Oggi non vi sono ragioni che consiglino una tale estensione; tuttavia non possiamo nemmeno introdurre discriminazioni come quelle che hanno richiamato l'attenzione della Commissione Giustizia. Per esempio, in materia di imposte indirette sugli affari, proprio per definire una grande quantità di infrazioni che danno molto lavoro agli organi di accertamento, non si mette alcun limite di cifra. Se vogliamo eliminare situazioni di disagio dei contribuenti nei confronti degli organi di accertamento non si deve porre un limite. Il limite appare invece opportuno in materia di infrazioni valutarie al di là dei 10 milioni di lire. Si tratta di una decina di infrazioni le cui sanzioni sono dell'ordine di grandezza di un centinaio di milioni di lire. Non è giusto che si debbano condonare anche queste infrazioni. Io aderisco al limite dei 5 milioni proposto dall'onorevole Sottosegretario e soggiungo che mi pare possa essere inclusa tutta la materia che ha riferimento con la finanza locale.

Per quanto concerne l'emendamento Pasconi-Albertini ed altri, soppressivo dell'inciso di cui alla lettera a) dell'articolo 1: « escluse quelle dipendenti da omessa, tardiva o infedele dichiarazione », l'onorevole Sottosegretario dice che non si tratta di sanzioni di carattere penale. Io sono favorevole a questo emendamento.

Quanto all'emendamento Raffaelli, mi associo al parere contrario del Sottosegretario.

Il Sottosegretario Valsecchi non ha espresso alcun parere sull'emendamento Marzotto, che si riferisce a un caso previsto dalla legge sull'imposta generale sull'entrata, che rientra nelle norme di condono. Quella legge guarda con diffidenza il rapporto di intermediazione, e, nella tema che, attraverso il rappresentante, si effettui un rapporto di scambio, pone norme estremamente rigorose, dalla cui inosservanza conseguono gravi riflessi fiscali.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. L'articolo 1 della legge istitutiva dell'I.G.E. prevede diverse infrazioni formali che riguardano oltre il rapporto di intermediazione, le merci in deposito, le merci in sospeso e le merci in lavorazione. L'onorevole Marzotto si preoccupa per quei rapporti di intermediazione che non sono stati riconosciuti sussistenti, sia in base a valutazione dell'ufficio, sia soprattutto per la mancata tempestiva presentazione da parte dell'intermediario dei documenti atti a dimostrare il rapporto di intermediazione. Poiché, quando il rapporto non è riconosciuto, si fa luogo al pagamento dell'imposta, l'onorevole Marzotto propone di sanare queste situazioni. È chiaro che l'onere della prova deve competere all'intermediario, mentre il riconoscimento della sua validità compete all'ufficio. È anche chiaro che occorre fissare dei termini. Pertanto si potrebbe modificare l'emendamento in questo senso: « il condono si applica senza ripetizione di imposta a chi provvede a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 120 giorni con l'adempimento delle formalità previste ». Questo è quanto praticamente dispongono gli articoli 13 e 31 della citata legge. Occorre, in altri termini, che colui che è stato colpito dimostri di trovarsi in una situazione, in un rapporto che abbia data certa (procura, nomina contrattuale, ecc.).

ALBERTINI. È un po' difficile!

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ma vi è il caso dell'imposta pagata e per la quale non c'è titolo per la restituzione.

PRESIDENTE, Relatore. Il provvedimento di condono non ha per oggetto l'esonero dal pagamento dell'imposta ma quello dal pagamento della sanzione. Qui ci troviamo in materia di conto lavorazioni, di passaggi per tramite gli ausiliari del commercio, ecc. La legge per mettere i vari operatori al coperto da queste situazioni ha posto delle condizioni formali. Se queste condizioni non sono rispettate il disegno di legge, così come è, prevede il condono della sovrimposta. E quando non c'è stato il condono rimane sempre da pagare l'I.G.E.

per tutti questi rapporti che non possono essere considerati regolari dalla legge.

ALBERTINI. Ella, onorevole signor Presidente, ha detto di accedere alla proposta dei 5 milioni ed ha anche detto che questa forma di evasione si sta estinguendo. Pertanto io mi permetto di insistere sui 10 milioni perché in questo modo noi chiudiamo definitivamente la partita e diamo così un'altra facilitazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non ho nulla in contrario.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho nulla in contrario ad accedere al desiderio della Commissione a che il condono sia esteso anche alla materia dell'imposta patrimoniale; occorrerebbe però sapere quali sono i casi rientranti in questa materia.

ALBERTINI. Il suo scrupolo, onorevole Sottosegretario, mi sembra eccessivo in quanto noi con questo emendamento soppressivo non intendiamo estendere il condono alla sanzione di ordine penale, ma ci limitiamo soltanto a quella di ordine fiscale ed amministrativo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se vogliamo fare bene una legge è necessario tenere sospeso il punto a) per renderci conto della situazione. Potremmo decidere in un secondo tempo.

PRESIDENTE. Allora possiamo procedere dato che questo inciso non è di natura tale da influenzare quelle che possono essere le linee da adottare. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

(Sopratasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono).

« Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di imposte dirette, ordinarie e straordinarie — escluse quelle dipendenti da omessa, tardiva o infedele dichiarazione — sempreché si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti o formalità che risultino omessi;

b) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 2;

c) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

d) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

e) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

f) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento né si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito di imposta ».

Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 vi sono due emendamenti rispettivamente dei deputati Passoni, Albertini, Angelino Paolo e dei deputati Zugno e Mitterdorfer rivolti entrambi a sopprimere le parole « escluse quelle dipendenti da omessa, tardiva o infedele dichiarazione ». Tali emendamenti possono essere quindi considerati unificati in un unico emendamento soppressivo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dal controllo che ho compiuto mi risulta che l'inciso si riferisce soltanto alle pene pecuniarie previste dalla legge sul patrimonio. Perciò mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Passoni e Zugno.

(È approvato).

Abbiamo ora l'emendamento Gaspari, al quale hanno aderito i colleghi Zugno, Patrini, Bima, Castellucci, Albertini, Angelino Paolo e Passoni e che dice: « dopo la lettera f) aggiungere il seguente comma g): le pene pecu-

niarie non superiori ai dieci milioni di lire previste per le violazioni alle vigenti norme in materia valutaria ».

I colleghi sanno che l'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto che il limite dei 10 milioni venga ridotto a 5 milioni.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo testé letto.

(*E approvato*).

Poiché l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Marzotto, dovrebbe, secondo le intenzioni del Sottosegretario Valsecchi, essere posto come articolo aggiuntivo 1-bis, pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 1 che è stato così modificato:

(*Sopratasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono*).

« Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di imposte dirette, ordinarie e straordinarie sempreché si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti o formalità che risultino omessi;

b) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

c) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

d) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

e) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

f) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608,

non si può chiedere la dichiarazione di fallimento né si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito di imposta;

g) le pene pecuniarie non superiori a lire 10 milioni previste per le violazioni alle vigenti norme in materia valutaria ».

(*E approvato*).

Adesso abbiamo l'emendamento presentato dall'onorevole Marzotto che è stato così modificato dall'onorevole rappresentante del Governo, come articolo 1-bis:

« Per le violazioni alle norme contenute negli articoli 13 e 31 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e nell'articolo 13 e seguenti del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purché i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli sopracitati ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

L'articolo 1-bis diverrà quindi articolo 2 del disegno di legge.

Dò lettura dell'articolo 2 del disegno di legge che è divenuto, a seguito dell'approvazione dell'articolo 1-bis, articolo 3:

(*Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari*).

« La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera h) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1°) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;

2°) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti;

3°) che, nel caso di decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, verificatasi prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e di tasse scadute e non pagate. In tale caso la decadenza si considera come non avvenuta e gli atti di dilazione con-

tinuano ad avere vigore, rimanendo ferme le garanzie reali e personali prestate.

Il condono delle sopratasse e delle pene pecuniarie dovute per infrazioni relative a tasse ed imposte indirette sugli affari, qualora il pagamento di dette sopratasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti pongo in votazione tale articolo nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3 del disegno di legge che è divenuto articolo 4:

(Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane e di imposte di fabbricazione).

« La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera d) dell'articolo 1 è subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione ».

Non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Adesso abbiamo l'emendamento Albertini, Angelino Paolo e Passoni (qui indicato come articolo 4-bis) il quale dice:

« Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalla legge in materia di finanza locale ».

VALSEGCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso accettare questo emendamento soltanto a queste due condizioni: 1°) che il limite finanziario non sia superiore a 100 mila lire; 2°) che l'importo venga pagato entro i 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PASSONI. Aderiamo, in linea di massima, alla tesi sostenuta dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento Passoni, Albertini, Angelino viene modificato

d'accordo col rappresentante del Governo in questi termini:

« Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalla legge in materia di finanza locale non superiori a lire 100.000.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui al precedente comma è subordinata al pagamento dei tributi dovuti, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione, con l'intesa che se approvato, l'emendamento diverrà articolo 5 del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 dell'originario disegno di legge. L'onorevole Raffaelli ha ritirato il suo emendamento. Metto quindi in votazione l'articolo 4 del testo originario del disegno di legge con l'intesa che se approvato diverrà articolo 6 del disegno di legge:

(Limite temporale per l'applicazione del condono).

« Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 dicembre 1958 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie in materia di edilizia. (Approvato dal Senato) (1153); e della proposta di legge di iniziativa del deputato Santarelli Ezio ed altri: Modifiche alla legge 2 luglio 1949, n. 409, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie (1034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie in materia di edilizia », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Santarelli Ezio ed altri: « Modifiche alla legge 2 luglio 1949, n. 409, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie ».

ANGELINO PAOLO. Il disegno di legge n. 1153 che ci perviene dal Senato risente indubbiamente di una discussione affrettata da parte dell'altro ramo del Parlamento. Le restrizioni alle agevolazioni edilizie che sono

state apportate prima dalla Commissione e poi approvate in aula dal Senato, sono derivate dalla necessità di affrontare la copertura per la maggiore spesa dipendente dall'adeguamento del trattamento economico dei dipendenti statali.

Evidentemente si tratta di un errore, perché non è stato notato che il disegno di legge n. 493 (che porta il numero 1153 della Camera) non ha alcuna relazione con la copertura della spesa di cui ho detto sopra, ma prevede, caso mai, maggiori cespiti per l'erario dello Stato e anche per gli enti locali per un tempo piuttosto lontano.

Il disegno di legge nel testo governativo con qualche miglioramento che noi teniamo a introdurre in base agli emendamenti che abbiamo presentato, poteva costituire un notevole incentivo all'edilizia, che è una delle industrie in Italia che offrono il maggior numero di giornate lavorative. L'importanza di questa industria possiamo vederla sotto diversi aspetti: oltre ad essere una attività capace di incrementare notevolmente le giornate lavorative, è importante anche per la produzione di reddito, per gli investimenti di capitale, per il soddisfacimento della richiesta di una abitazione confortevole, per le attività collaterali che l'edilizia suscita. I francesi dicono: *Quand le bâtiment va, tout va*: quando l'edilizia cammina, tutto cammina. La realtà è che oggi ci sono in Italia capitali che non trovano impiego. Una volta si diceva che l'Italia soffriva di mancanza di capitali; oggi che ci sono i capitali non c'è gente che voglia o sappia impiegarli, soprattutto perché non si vogliono gettare titoli sul mercato che darebbero fastidio alle grosse società.

Vediamo il rapporto esistente tra il reddito nazionale e quello prodotto dall'industria edilizia. Nel periodo dal 1935 al 1940 il reddito dell'industria edilizia rappresentava il 2,09 per cento del reddito nazionale; nel 1956 il 5,24 per cento del reddito nazionale; nel 1957 il 6 per cento del reddito nazionale. Gli investimenti nell'industria edilizia nel periodo 1936-1940 rappresentavano il 12 per cento di tutti gli investimenti; nel 1956 il 26 per cento, aliquota evidentemente molto notevole.

Ora bisogna tener conto che c'è in Italia una realtà obiettiva: mancano molti vani, se si vuole raggiungere il traguardo di un vano teorico a persona. L'A.N.C.E. in un suo volume accerta la mancanza in Italia di 6-8 milioni di vani per arrivare a dare un vano per ogni abitante; invece la Lega delle cooperative calcola il fabbisogno in 10 milioni di vani. E

questo senza tener conto dell'aumento naturale della popolazione, dell'urbanesimo, della necessità di abbattere case malsane, specialmente nelle piccole città, della necessità di sventrare gli abitati per fini urbanistici e di operare diradamenti nelle zone superaffollate, e infine dei bisogni dell'edilizia rurale che è in uno stato veramente deplorabile.

Di fronte a questa situazione, che cosa dobbiamo constatare? Che nel 1958 rispetto al 1957 c'è stato un rallentamento nell'edilizia privata, tipo medio, del 3,50 per cento, nell'edilizia popolare dell'1 per cento. In più si ha una diminuzione media complessiva del 4,5 per cento nelle opere pubbliche, il che ha portato ad un aumento della disoccupazione.

Le previsioni per il 1959 rispetto al 1958 portano una diminuzione media nazionale del 6 o 7 per cento. Dai dati che ci ha fornito il giornale *24 ore* sembra che in seguito al progetto che è stato presentato la diminuzione potrà ridursi al 3 o al 4 per cento in luogo del 6 o del 7; ma vi è sempre un rallentamento.

La necessità di produzione per gli anni futuri è calcolata di 1.200.000 a 1.500.000 vani l'anno, per arrivare entro un congruo numero di anni a soddisfare l'esigenza nazionale.

Questo per l'edilizia privata, mentre per l'edilizia sovvenzionata si calcola che potrà produrre 200.000 o 300.000 vani l'anno.

Noi abbiamo la legge Tupini con le sue modifiche che è sul punto di morire...

PRESIDENTE. È già morta, perché col 30 giugno scorso sono cessati gli stanziamenti.

ANGELINO PAOLO. Sta di fatto che, purtroppo, venendo a mancare l'incentivo costituito dalla sovvenzione del 4 per cento, oltre che da tutte le agevolazioni tributarie, c'è la necessità assoluta di concedere incentivi all'industria edilizia privata, che può essere costituita anche da cooperative di lavoratori, i quali, avendo per lo meno l'esenzione tributaria, potranno continuare a costruire. In caso diverso non so a che cosa si ridurrà l'edilizia nel nostro paese. Si tenga conto che l'edilizia privata tra il 1951 e il 1957 ha costruito circa l'80 per cento delle abitazioni e nel 1957 ne ha costruite l'81 per cento.

Per questi motivi, in sede di discussione generale, diciamo che, se saranno approvati gli emendamenti che abbiamo presentato, noi potremo votare in favore del disegno di legge, ma non nel testo del Senato, per le ragioni che ho indicato. Ci riserviamo quindi di intervenire per illustrare i numerosi emendamenti che abbiamo presentato.

ZUGNO. È noto che la fine della guerra, sia per le distruzioni prodotte dagli eventi

bellici, sia perché in quel periodo le costruzioni erano state limitatissime, aveva rivelato una vasta esigenza di nuove costruzioni. Certamente questo bisogno non avrebbe potuto essere soddisfatto in condizioni normali e senza provvidenze particolari; la rinascita dell'intera economia nazionale sarebbe stata più lenta, perché è noto come il settore dell'edilizia abbia influenza e riflessi in tutti i settori dell'economia, da quello della meccanica a quello cementizio e via di seguito.

Si deve all'intervento opportuno e propulsore dello Stato, se la ripresa è stata vasta e rapida.

Questi interventi si sono svolti principalmente con i contributi per l'edilizia popolare e con ampie agevolazioni tributarie all'edilizia libera. Le agevolazioni tributarie hanno un primo effetto di natura economico-finanziaria, perché determinano uno sviluppo delle costruzioni; e un secondo effetto di ordine psicologico, perché creano un clima favorevole affinché la popolazione compia i sacrifici necessari per costruirsi una casa. Si calcola che la libera edilizia abbia avuto uno sviluppo quattro volte maggiore che non l'edilizia popolare, quantunque i contributi dati da quest'ultima siano stati molto maggiori di quelli dati all'edilizia libera. Perciò con un minimo di sacrificio si sono ottenuti notevoli risultati.

Dopo un periodo d'intenso sviluppo, sia perché sono state soddisfatte le famiglie che avevano più urgente bisogno della casa e che avevano i mezzi adeguati per approntarla, sia per la generale attenuazione dello sviluppo del reddito, verificatasi anche in Italia come in altri paesi, si ha oggi prima di tutto un rallentamento nella domanda di abitazioni e si ha anche uno stato di recessione in tutto il settore edilizio. Se si vuole dare impulso al settore edilizio e stimolare l'intera economia nazionale favorendo al massimo la proprietà della casa da parte di ogni famiglia, occorre mantenere gli stimoli economici, finanziari e psicologici, già sperimentati nel recente passato e risultati efficacissimi. Voglio riferirmi principalmente alla esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle sovrimposte comunali e provinciali per le case di nuova costruzione.

Il testo originale del disegno di legge all'articolo 1 proponeva l'accorciamento della durata di tale esenzione, in quanto manteneva 25 anni di esenzione per le case ultimate entro il 1961, di 23 anni per quelle ultimate entro il 1963, e così di seguito fino a 12 anni di esenzione per quelle ultimate entro il 1969, per giungere poi ad un consolidamento in

10 anni per tutte le abitazioni ultimate dopo il 31 dicembre 1969.

Il Senato non solo ha ridotto la gradualità a scalare dell'esenzione, ma l'ha praticamente annullata, stabilendo che l'esenzione dalle sovrimposte comunali e provinciali sia totale per soli due anni per i fabbricati ultimati entro il 1961 e che sia poi di due terzi per il primo anno e di un terzo per il secondo anno successivo alla esenzione totale per i fabbricati ultimati entro il 1969. L'efficacia della esenzione è annullata, perché limitata alla sola imposta erariale, pari a un sesto dell'intera imposta; come anche nulla è l'effetto della esenzione di due terzi per il primo anno, di un terzo per il secondo anno successivamente all'esenzione totale per i fabbricati ultimati entro il 1969, godendo già le nuove costruzioni di un biennio di esenzione dall'abitabilità per la legge fondamentale in materia.

Pertanto non posso che giustificare il ripristino del testo governativo, che, pur graduando i periodi di esenzione in relazione alla data di ultimazione della costruzione, e rispondendo quindi a un principio anticongiunturale per accelerare le costruzioni edilizie, mantiene completa l'esenzione dall'imposta erariale con le relativa sovrimposte comunali e provinciali. Lo sviluppo edilizio in particolare e quello economico in generale, saranno la migliore contropartita allo Stato nonché ai comuni e alle provincie per il sacrificio dell'imposta loro dovuta.

BARTOLE. Ho sentito con molto piacere quanto hanno detto il relatore, l'onorevole Angelino e l'onorevole Zugno, per cui non devo ripetere quanto già molto autorevolmente è stato messo in evidenza, rilevando soprattutto che con gli emendamenti del Senato il contenuto della legge viene praticamente svuotato. Leggevo recentemente che l'imposta sui fabbricati per quanto riguarda Milano rappresenta oltre il 28 per cento, di cui soltanto il 5 per cento è rappresentato dall'imposta erariale. Quindi è ovvio che le agevolazioni predisposte così opportunamente dal Governo verrebbero ad essere messe in non cale.

Io mi rendo conto dell'*animus* che ha ispirato il senatore Cenini nel presentare gli emendamenti che ci hanno condotto al nuovo testo del disegno di legge; il senatore Cenini è un eccellente sindaco, mi pare di Chiari, ed evidentemente egli è preoccupato che quell'amministrazione veda cessare un ingentissimo cespite, però credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi dicendo all'onorevole Sottosegretario che noi attendiamo che

il Governo intervenga rapidamente per quella riforma della finanza locale preannunciata e promessa da tanti anni, perché solo in quella sede si potrà vedere quali sono le esigenze inderogabili delle amministrazioni locali.

Aggiungo che vorrei anche invocare la promessa riforma del contenzioso tributario...

PRESIDENTE. È un argomento che esorbita da questa materia.

BARTOLE. Ad ogni modo sono lieto di vedere che da tutte le parti si manifesti un orientamento per il ritorno al testo governativo. Voglio però far presente ai colleghi della Commissione un punto particolare per il quale presenterò anche un emendamento.

Quelli di noi che vivono in provincia e si occupano dei problemi della montagna sanno in quali condizioni si trovano le nostre montagne. Non è possibile creare delle attese miracolistiche per l'industrializzazione in breve termine delle montagne, ma è possibile invece potenziare adeguatamente le attrezzature turistiche e alberghiere in tutta Italia e soprattutto nell'Appennino. Io chiedo perciò l'estensione delle agevolazioni che comunque verranno decise dal Parlamento anche ai fabbricati destinati ad uso alberghiero, limitatamente alle categorie terza e quarta nonché per i locali e pensioni di terza categoria, costruiti in territori montani.

ANGELINO PAOLO. Ma ci sono i contributi per il turismo!

BARTOLE. Se aspettiamo di risollevarle le zone montane coi contributi del turismo, attenderemo ancora cent'anni.

Il mio emendamento si riferisce ai fabbricati destinati ad uso alberghiero nelle categorie che ho detto, con esclusione di quelli che si trovano in comuni sede di aziende di soggiorno e cura, perché questi hanno una autosufficienza. Contemporaneamente sottopongo all'attenzione della Commissione i complessi ricettivi complementari a carattere turistico e sociale, per metterli in condizione di godere delle agevolazioni e provvidenze previste dal disegno di legge.

Faccio infine presente che l'esenzione venticinquennale dall'imposta fabbricati per le nuove costruzioni alberghiere venne concessa con la legge del 1953 fino al 31 dicembre 1955; quindi col mio emendamento non si costituisce alcun precedente, anzi si stabiliscono delle limitazioni, come sopra ho detto.

Per il resto faccio voti perché la Commissione voglia tornare al testo governativo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Bartole insieme con gli onorevoli Scarlato, Carra, Longoni, Zugno, Patrini, Bima, Ca-

stellucci e Mitterdorfer ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge nel senso che ha esposto:

« Le stesse agevolazioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso alberghiero limitatamente alle categorie terza e quarta e a locande e pensioni di seconda e terza categoria, costruiti in territori montani determinati ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, con esclusione delle località sedi di azienda autonoma di soggiorno e turismo ».

MATTEOTTI GIAN CARLO. Vorrei aggiungere qualche osservazione. L'industria edilizia è arrivata a costruire nel nostro paese, negli ultimi 1-2 anni, un milione e 900 mila vani l'anno e noi sappiamo che l'aumento della popolazione per lo stesso periodo di tempo è di 400 mila unità. Questo ritmo dovrà però certamente diminuire per cessare poi del tutto. Non dimentichiamo inoltre che questa industria non produce posti di lavoro ma, per usare una espressione cara al compianto Ministro Vanoni, è « l'industria degli investimenti propulsivi »; cioè a dire, essa ha il compito di affiancare e di incoraggiare le altre attività industriali.

Ed ecco la domanda che a questo punto nasce: è saggio affrettare il ritmo di investimenti nel settore edilizio quando noi sappiamo che questo ritmo dovrà necessariamente cessare o dovrà limitarsi soltanto a seguire lo sviluppo della popolazione italiana? Non è invece cosa migliore, di fronte a una lontana prospettiva di recessione italiana ed internazionale, non dare fondo subito a questo tipo di investimento per graduarlo nel tempo?

Ecco perché sono esitante di fronte a questa nuova tendenza. Tenendo presente queste considerazioni il Senato, onorevole Bartole, probabilmente ha voluto rallentare questa azione troppo affrettatrice del processo di investimenti.

TRIPODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ripeterò quanto hanno già detto gli oratori che mi hanno preceduto, mi limiterò soltanto, sotto il profilo della discussione generale, a considerare un aspetto che ancora non è stato toccato, quello della esenzione dalla sovrimposta comunale e provinciale.

Il disegno di legge governativo aveva cercato di evitare bruschi contraccolpi all'economia produttiva con l'adottare un criterio di gradualità nella riduzione delle agevolazioni vigenti; senonché un emendamento, proposto in aula e approvato dal Senato senza che uno svolgimento da parte dei proponenti e una discussione generale mettesse in evidenza le

ragioni della proposta e le conseguenze prevedibili, ha semplicemente capovolto la tendenza del provvedimento proposto dal Governo sostituendo al criterio della gradualità quello della frattura, con il limitare della proroga, progressivamente ridotta nella durata del periodo di esenzione, alla sola imposta erariale e con l'assoggettare invece le costruzioni iniziate dal 1° gennaio 1960 alle sovraimposte comunali e provinciali dopo due anni dal loro compimento (definendosi impropriamente il biennio iniziale come di « esenzione » mentre secondo la legge organica precitata esso costituisce un periodo di « non imponibilità »). La sola agevolazione in materia di tributi locali è rappresentata dalla riduzione delle sovraimposte stesse ad un terzo nel primo ed a due terzi nel secondo anno di assoggettamento fiscale.

Quando si consideri che l'imposta erariale colpisce il reddito dei fabbricati con l'aliquota del 5 per cento, mentre le sovraimposte lo colpiscono in misura superiore al 20 per cento, appare evidente l'entità della frattura che si verrebbe a determinare fare il sistema vigente, quello proposto dal Governo e quello approvato dal Senato e la gravità degli inevitabili effetti nel campo dell'edilizia. Infatti, alle costruzioni che saranno iniziate nei prossimi sette mesi competeranno, in virtù della legge 10 dicembre 1957, n. 1218, i benefici previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, i cui termini per l'inizio delle costruzioni sono stati prorogati al 31 dicembre 1959.

Le condizioni di pesantezza del mercato che già stenta a trovare acquirenti per un largo numero di abitazioni ultimate, si aggraverebbero ulteriormente per effetto di questa spinta non naturale, ma perturbata dalla minacciata revoca quasi totale delle agevolazioni fiscali. A questa accelerazione produttiva succedrebbe inevitabilmente un periodo di stasi pressoché assoluta perché nessuno oserebbe costruire nuove case in condizioni di così grave inferiorità nei confronti di quelle precedenti fino a quando queste non fossero state totalmente collocate.

La necessità di reperire nuove fonti di entrata per gli enti locali non può giustificare un provvedimento di così repentino e incisivo rigore il quale oltre che paralizzare l'attività costruttiva a breve scadenza finirebbe col dimostrarsi controproducente anche ai fini impositivi. Anche non volendo disattendere i seri richiami periodicamente fatti da tutti gli esperti di finanza pubblica i quali ammoniscono che l'assestamento della finanza locale non può essere trovato in una continua

espansione dell'imposizione, che ha assunto dei coefficienti di moltiplicazione superiori a quelli dei tributi erariali, ma in un contenimento della spesa, giova ricordare che le sovrimposte sui fabbricati si sono più che decuplicate dal 1951 al 1958 passando da 2.970 milioni a 29.936 milioni di cui 16.050 milioni per le province e 13.886 milioni per i comuni.

Questo era quanto dovevo precisare circa l'impostazione generale. Per quanto riguarda invece i singoli emendamenti io credo che ci si possa mettere facilmente d'accordo e che si possa trovare un punto comune d'intesa.

BIMA. Soltanto alcune brevi precisazioni. La prima è questa: io in sostanza sarei favorevole al testo del Senato se da ciò non mi distogliesse la constatazione dell'attuale congiuntura. Vorrei porre poi l'attenzione su quanto ha affermato poco fa l'onorevole Matteotti, in quanto la sua osservazione mi sembra abbastanza aderente al tema. In fondo nel nostro paese noi ci siamo finora soltanto preoccupati di dare agli investimenti edilizi degli orientamenti diretti a procurare dei posti permanenti di lavoro.

A mio avviso credo che si debba essere favorevoli anche all'emendamento presentato dall'onorevole Bartole con il quale si propone di introdurre delle particolari agevolazioni in un settore estremamente interessante per il nostro paese, quello della ricettività turistica che ha anche una importanza ai fini della occupazione della mano d'opera. Vorrei invitare pertanto il Ministero ad esaminare anche questa possibilità.

Un altro problema importante è quello riguardante la costruzione di nuovi stabilimenti e di nuove fabbriche. Nelle grandi città si avverte la necessità di trasferire gli stabilimenti su aree suburbane, oppure al di fuori della periferia cittadina e ciò per delle ragioni inerenti allo sviluppo dell'attività di questi stabilimenti ed anche per ragioni di pubblica salute. Se su questo problema fosse possibile studiare degli incentivi anche sotto forma di sgravi tributari, si potrebbe in tal modo compensare quella curva ascendente alla quale noi assistiamo nel campo del ritmo di costruzione delle abitazioni e nello stesso tempo si agevolerebbe un settore e si creerebbe dei posti di lavoro permanenti.

SANTARELLI EZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che la questione sia molto delicata. Nella legge 2 luglio 1949, n. 408, si stabiliva (onorevole Sottosegretario, in sostanza, la legge poi non fu applicata) di venire incontro ai ceti meno abbienti: infatti si usava l'espressione « costruzioni non di

lusso». Con ciò si intendeva agevolare gli artigiani, gli operai e tutti coloro che volevano costruirsi una casa. Tutti sappiamo in che cosa consisteva l'agevolazione: esenzione venticinquennale dall'imposta di fabbricazione e da quella di registro (articolo 14 della legge n. 408). Queste agevolazioni furono concesse alle categorie sopra citate anche per stimolare ed affrontare in parte il grosso problema della crisi degli alloggi. Potevano usufruire di questa agevolazione (ed in questo consiste il problema) soltanto coloro che avessero terminato la costruzione entro il termine di due anni. In sostanza chi è venuto a beneficiare della legge n. 408? Coloro che avevano il danaro pronto per terminare la costruzione entro i due anni, mentre gli operai, gli artigiani, i contadini dopo aver costruito un piano della loro abitazione hanno dovuto cessare i lavori in attesa di poter disporre di altri risparmi.

Questi non solo hanno perduto tutte le agevolazioni, ma sono stati chiamati a pagare tutte le imposte di registro e di consumo sulle costruzioni, perdendo i benefici della legge n. 1400 del 1949.

Leggevo ieri sul giornale *l'Avanti!* una lettera di un tale il quale rilevava che nel 1953 con grandi sacrifici aveva cominciato a costruire una casa per la sua famiglia; l'aveva finita nel 1958; ma, dato che non l'aveva terminata entro due anni, doveva pagare la somma di 212.000 lire di dazio. Chiedeva quindi se ciò fosse giusto.

Nel mio comune di Fermo abbiamo avuto quattrocento casi di capifamiglia chiamati a pagare l'intera imposta di consumo per tutto il materiale impiegato, oltre a una contravvenzione che si aggira sulle 250-300 mila lire. Ora domando se è possibile che questa povera gente che non è riuscita a costruire entro i due anni si debba trovare fuori dai benefici della legge. Col progetto iniziale del Governo e con le modifiche apportate dal Senato, non si fa che consolidare questa situazione portata dalla legge n. 408, poiché le agevolazioni saranno in favore di coloro che avranno ultimato le costruzioni entro due anni, cioè nel 1961, nel 1963, nel 1965 e via dicendo.

Noi abbiamo presentato una proposta di legge per eliminare questo pericolo. Io ho presentato anche un emendamento al disegno di legge, emendamento che, se verrà accettato, farà sì che la proposta di legge verrà assorbita dal testo governativo. Noi chiediamo che coloro che costruiscono case di abitazione direttamente per il capo famiglia o per i suoi parenti fino al terzo grado non debbano ri-

spettare il termine dei due anni. Tutti sanno che la situazione delle campagne è grave e che lo sfollamento è naturale e salutare, perché troppa gente vive sull'agricoltura. Oggi vediamo contadini vendere la terra e tutti i loro attrezzi per racimolare una somma che consenta loro di costruire un piano di una casa; anche se il progetto prevede due piani. Ma in questo caso perdono tutti i benefici della legge. Ecco perché chiediamo che coloro che costruiscono case per abitarle direttamente o per farle abitare dai parenti fino al terzo grado e che compiono sacrifici senza pesare sui bilanci dello Stato o dei comuni o dell'Istituto delle case popolari, usufruiscano delle agevolazioni tributarie previste dalla legge, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori; e che per le stesse costruzioni possano essere rilasciati certificati di abitabilità parziali.

Siamo convinti che la Commissione vorrà prendere in esame l'emendamento che presenteremo e che verrebbe ad assorbire la nostra proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Prima di passare all'esame degli articoli, la Commissione deve decidere se il disegno di legge n. 1153 oppure la proposta di legge n. 1034 debbono servire di base per l'iter della discussione. Io ritengo che si debba senz'altro prendere a base il disegno di legge, e che il contenuto della proposta di legge n. 1034 potrà costituire oggetto di emendamenti aggiuntivi, sostitutivi o ampliativi. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato:

ART. 1°.

(Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati).

« I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, sono esenti dall'imposta sui fabbricati per la durata:

a) di venticinque anni se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di ventiquattro anni se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di ventidue anni se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1959

d) di vent'anni se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di diciassette anni se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di quattordici anni se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di undici anni se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di otto anni se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di cinque anni se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di due anni se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

I fabbricati di cui al primo comma sono esenti altresì dalle sovrimposte comunali e provinciali: a) fino al 31 dicembre 1963, se ultimati entro il 31 dicembre 1961; b) per i due anni solari successivi a quello in cui vengono ultimati, se la ultimazione si verifica dopo il 31 dicembre 1961.

In ambedue le ipotesi di cui al precedente comma, per i primi due anni successivi alla cessazione dell'esenzione dalle sovrimposte comunali e provinciali i fabbricati di cui al primo comma, sempreché ultimati entro il 31 dicembre 1969, saranno assoggettati alle sovrimposte stesse nella misura di un terzo per il primo anno e di due terzi per il secondo anno.

Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.

La valutazione dei redditi è fatta dall'Ufficio delle imposte dirette anche per il periodo in cui i fabbricati di cui al presente articolo saranno temporaneamente esenti dall'imposta erariale ».

È stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dagli onorevoli Passoni, Angelino Paolo, Albertini e Pigni:

« Le case di abitazione non aventi carattere di lusso, ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 1950, la cui costruzione sia iniziata posteriormente al 31 dicembre 1959 anche se comprendenti locali di affari per una superficie non eccedente, nei piani sopra terra, il terzo di quella totale, sono esenti, se ultimate entro il 31 dicembre 1969, dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte fino al 31 dicembre 1986, se ultimate posteriormente al 1° gennaio 1970, fino al 31 dicembre del quindicesimo anno solare successivo a quella della dichiarazione di abitabilità o della effettiva occupazione.

Se i locali di affari occupano una superficie superiore a quella indicata nel comma precedente, la esenzione spetta soltanto per la parte destinata ad uso abitazione. Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843 ».

Poi abbiamo un emendamento Angelino Paolo, Albertini, sostitutivo dell'articolo 1:

« I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi per una superficie non eccedente, nei piani sopra terra, il terzo di quella totale, sono esenti dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

a) di 25 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di 24 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di 23 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di 22 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di 21 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di 20 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di 19 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di 18 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di 17 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di 16 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1970;

m) di 15 anni, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1971.

Se i locali destinati ad uso di uffici e negozi occupano un'area superiore a quella indicata nel precedente comma, l'esenzione spetta soltanto per la parte destinata ad uso di abitazione.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843 ».

Abbiamo ancora un emendamento sostitutivo degli onorevoli Albertini e Angelino Paolo, che evidentemente è surrogatorio del precedente:

« I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi per una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dall'impo-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1959

sta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

- a) di 25 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;
- b) di 24 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- c) di 23 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
- d) di 22 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
- e) di 20 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;
- f) di 18 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;
- g) di 16 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;
- h) di 14 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;
- i) di 12 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;
- l) di 10 anni, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843 ».

Abbiamo un altro emendamento degli onorevoli Tripodi e Servello sempre sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge:

« Le case di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, la cui costruzione sia iniziata posteriormente al 31 dicembre 1959, sono esenti dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte fino al 31 dicembre 1986 e, se ultimate posteriormente al 31 dicembre 1975, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello della dichiarazione di abitabilità e della effettiva abitazione ».

C'è poi un emendamento degli onorevoli Scarlato, Bartole, Patrini, Bima, Castellucci, Mitterdorfer, il quale si riferisce al quarto comma dell'articolo 1 del testo pervenuto dal Senato. Esso dice:

« Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843, nonché ai fabbricati destinati ad uso alberghiero, limitatamente alle categorie terza e quarta, a locande e pensioni di seconda e terza categoria, costruiti in territori montani determinati ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, con esclusione delle località sedi di aziende autonome di soggiorno e turismo ».

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che tutti siano come me perplessi dinanzi a questa serie di emendamenti,

che alterano notevolmente non solo il testo del Senato che abbiamo in esame, ma anche lo stesso testo governativo inizialmente presentato. Debbo aggiungere che evidentemente il Senato ha introdotto le modifiche che conosciamo, preoccupato soprattutto delle esigenze della finanza locale; mentre il testo del Governo si attiene alle norme che da quaranta anni hanno regolato questa materia nel nostro paese, secondo cui la sorte delle sovrimposte segue la sorte delle imposte, nel senso che a 25 anni di esenzione dell'imposta erariale corrispondono 25 anni di esonero delle sovrimposte locali. E questo non soltanto per motivi logici, i quali vogliono che si vada a un certo momento a colpire un unico imponibile, ma anche per una certa tranquillità degli uffici, per avere un unico imponibile che automaticamente si applichi alla scadenza dei 25 anni.

Ad ogni modo mi pare che i favori degli intervenuti siano più o meno esplicitamente per il testo originale governativo. Perciò, tenendo presente le esigenze dell'una e dell'altra Camera, io domando alla Commissione se non sia il caso di tornare all'articolo 1 del testo a suo tempo presentato dal Governo, salvo ad esaminare in sede di articolo 5 che cosa si possa fare in materia d'imposta di consumo. Sarebbe questa una specie di soluzione transattiva.

Voci. Siamo d'accordo.

ALBERTINI. Anche io posso essere d'accordo. Però nella valutazione dei locali non adibiti ad uso di abitazione, sarei contrario a seguire il criterio della legge del 1942, che ha dato luogo ad una infinità di discussioni. Secondo me dovrebbe essere trasformato il criterio della esenzione in base al reddito in quello della esenzione basata sullo spazio, cioè su un elemento obiettivo e definitivo. Altrimenti c'è la possibilità di corruzione da parte degli agenti fiscali — come risulta che sia avvenuto — e di valutazioni completamente soggettive, che danno luogo a infinite questioni.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La preoccupazione dell'onorevole Albertini si riferisce all'introduzione dell'articolo 1. Ma io non sarei propenso a dire « il terzo di quella totale », come viene proposto nell'emendamento Angelino Paolo-Albertini, già letto dal Presidente; mi limiterei invece a « il quarto », con riferimento alla superficie e non al volume. Poi potrebbe seguire la scala indicata nel testo governativo.

PRESIDENTE. Mi sembra che si possa raggiungere un accordo intorno al testo del-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1959

l'articolo 1 del primitivo disegno di legge, che è poi il testo del preambolo del terzo emendamento all'articolo 1 a firma Albertini-Angelino Paolo, di cui ho già dato lettura; poi seguirebbe la graduazione contenuta nel testo governativo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi dobbiamo introdurre un emendamento che garantisca che i privilegi vadano a beneficio anche delle case la cui costruzione si inizia nel periodo che corre tra la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. L'emendamento Albertini-Angelino Paolo, per quanto riguarda la graduatoria che stabilisce la misura della esenzione dalle imposte sui fabbricati e dalle sovrimeposte comunali e provinciali, è identico al primitivo testo governativo; però, ampliando il limite stabilito dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, prevede questa facoltà anche se le costruzioni comprendono uffici e negozi per una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra. Vi è anche da tener presente che l'ultimo comma nel testo pervenuto dal Senato dice che la valutazione dei redditi è fatta dall'ufficio delle imposte dirette.

ALBERTINI. Dal momento che esiste un criterio obiettivo, questo comma non ha più importanza.

PRESIDENTE. D'accordo.

ANGELINO PAOLO. Nel caso che venga stabilito il principio della scala governativa con il criterio obiettivo, sarei disposto a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Vi è ora un emendamento aggiuntivo proposto dal relatore e dal Governo: « Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i fabbricati la cui costruzione iniziata entro il 31 dicembre 1959 venga ultimata nel biennio successivo all'inizio ».

L'articolo 13 della legge n. 408 del 1949 dice: « Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 e ultimata nel biennio successivo all'inizio saranno esentate per 25 anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimeposte dalla data di abitabilità ».

Vi è poi l'emendamento Scarlato ed altri che dovrebbe sostituire il quarto comma del testo a noi pervenuto con il seguente: « Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni indicate nel-

l'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843, nonché ai fabbricati destinati a uso alberghiero limitatamente alle categorie terza e quarta e a locande e pensioni di seconda e terza categoria costruiti in territori montani determinati ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, con esclusione delle località sedi di aziende autonome di soggiorno e turismo ».

Poiché in questa legge non si parla di agevolazioni in materia di costruzioni, noi porteremo una notevole innovazione.

Vi è poi la proposta di legge Santarelli, che è diventata un insieme di emendamenti. L'articolo 1° della proposta di legge, che si riferisce all'articolo 13 della legge n. 408, toglie il termine di due anni contenuto in essa e prevede l'esenzione venticinquennale dalla data di dichiarazione di abitabilità.

Qui noi inseriremmo una norma che riguarda i fabbricati alberghieri. È vero che con l'occasione aiutiamo l'industria alberghiera, ma anche debbo considerare fondate le perplessità dell'onorevole Sottosegretario che ha tutto il diritto di chiedere un rinvio. Se noi apportiamo degli emendamenti al testo è anche vero che andremo a finire a dopo le ferie in quanto ormai il provvedimento non potrebbe per ora tornare più all'esame del Senato.

BARTOLE. Prima di presentare questo emendamento aggiuntivo, signor presidente, ho parlato con il ministro Taviani.

PRESIDENTE. Ma il ministro Taviani ha nell'onorevole sottosegretario Valsecchi, qui presente, un suo degno rappresentante!

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministro, a mio avviso, ha potuto dare l'assenso a questo emendamento solo nel senso di presentarlo con una proposta di legge a sè stante. Prego pertanto gli onorevoli colleghi proponenti di volerlo ritirare in quanto in questa sede non è possibile accettarlo.

PRESIDENTE. Dopo il parere del rappresentante del Governo possiamo passare alla votazione.

Pongo in votazione il seguente emendamento presentato dai colleghi Albertini ed Angelino Paolo, sul quale si è orientato il consenso della Commissione. Resta inteso che sono da intendersi ritirati gli altri emendamenti sostitutivi dell'articolo 1.

« I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi per una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dall'impo-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1959

sta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

a) di 25 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di 24 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di 23 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di 22 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di 20 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di 18 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di 16 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di 14 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di 12 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di 10 anni, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969 ».

(È approvato).

Abbiamo poi il secondo comma dell'emendamento Albertini ed Angelino Paolo, così formulato:

« Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Adesso abbiamo l'emendamento aggiuntivo a firma dei deputati: Scarlato, Bartole, Longoni, Carra, Zugno, Patrini, Bima, Castellucci e Mitterdorfer, che è così formulato:

« Le stesse agevolazioni si applicano ai fabbricati destinati ad uso alberghiero limitatamente alle categorie terza e quarta e alle locande e pensioni di seconda e terza categoria costruiti in territori montani determinati ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, con esclusione di località sedi di aziende autonome di soggiorno e turismo ».

Come privato dirò che si tratta di un grosso incentivo che noi diamo a queste modeste attività, ma sono però d'accordo con le osservazioni espresse dall'onorevole Sottosegretario e secondo le quali noi siamo al di fuori dell'intelaiatura della legge.

SCARLATO, *Relatore*. Ma si tratta di agevolazioni all'edilizia in generale.

ALBERTINI. Mi pare che ci troviamo in materia di legge speciale che regola materia speciale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo dire che questa è materia edilizia e non v'ha dubbio che essa deve seguire la scia del Testo Unico sull'edilizia popolare. L'emendamento, al contrario, pone una questione che si riferisce alla creazione del reddito ed, in omaggio ad un certo senso di equilibrio, non credo che sia questa la sede più opportuna per risolverla.

BIMA. Dalla discussione finora svoltasi sono emerse alcune titubanze da parte di alcuni colleghi in ordine all'approvazione di una legge che perpetua il regime di privilegio esistente in un particolare settore che, per di più, non ha nessuna attinenza, se non indiretta, con l'attività del paese. Mi pare che con questo emendamento noi affermiamo un grande principio, cioè quello di agevolare anche quei settori che collaborano in ordine alla creazione di posti permanenti di lavoro.

SANTARELLI EZIO. L'articolo 1 della legge al nostro esame parla anche di fabbricati comprendenti uffici e negozi e quindi mi pare che siamo nei termini.

PRESIDENTE. Il testo unico del 1938, onorevole Santarelli, ha una ampia relazione nella quale si illustrano i diversi tipi di costruzioni e l'uso cui dette costruzioni sono destinate. Nel caso nostro si tratterebbe evidentemente di fabbricati destinati ad un fine particolare.

In sostanza, il Sottosegretario si affida alla Commissione, pur avendo detto chiaramente il suo parere.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho detto precisamente di affidarmi alla Commissione, ma ho semplicemente affermato che la Commissione deciderà come meglio crede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dai deputati Scarlato ed altri, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Abbiamo poi un altro emendamento aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo, che dice: « Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i fabbricati la cui costruzione iniziata entro il 31 dicembre 1959 venga ultimata nel biennio successivo all'inizio ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

POI abbiamo l'emendamento Tripodi-Servello di cui ho già dato lettura.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1959

TRIPODI. Dopo le modificazioni già apportate, rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con gli emendamenti introdotti:

(Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati).

« I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi per una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

a) di 25 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di 24 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di 23 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di 22 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di 20 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di 18 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di 16 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di 14 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di 12 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di 10 anni, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843.

Le stesse agevolazioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso alberghiero limitatamente alle categorie terza e quarta e a locande e pensioni di seconda e terza categoria, costruiti in territori montani determinati ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, con esclusione delle località sedi di azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i fabbricati la cui costruzione iniziata entro il 31 dicembre 1959 venga ultimata nel biennio successivo all'inizio ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

(Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile).

« Le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto

legislativo 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1969 ».

Il testo del Senato è presso a poco uguale a quello originario governativo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Proporrei una dizione più chiara. Invece di dire « Le agevolazioni previste... » proporrei di dire: « I termini per le agevolazioni previste... ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tripodi e Servello hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2:

« Le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni sono prorogate al 31 dicembre 1969 ».

Gli onorevoli Angelino Paolo e Passoni hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2:

« Le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 e dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, sono applicabili alle case di cui all'articolo 1, la cui costruzione sia stata iniziata entro il 31 dicembre 1969 e ultimata entro due anni dall'inizio ».

ANGELINO PAOLO. Solo la dizione finale è differente: « e ultimate entro due anni dall'inizio ». Ciò perché potrebbero nascere delle interpretazioni differenziate.

PRESIDENTE. L'articolo 2 del testo governativo è tassativo: entro il 1969 deve esserci la dichiarazione di abitabilità.

ANGELINO PAOLO. Ma io penso che il Governo intendesse riferirsi alle case iniziate entro quel periodo e finite nel biennio, come avviene per tutte le altre case.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo riguarda l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per i mutui e non ha nulla a che vedere con le costruzioni. Noi vogliamo prorogare il termine, ma la dizione tecnica non può essere diversa.

PRESIDENTE. La legge 2 luglio 1949, n. 408, all'articolo 15 dice: « È concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte per acquisto di aree e per l'inizio della costruzione dai soci delle cooperative edilizie di cui facciamo parte ». Questa esenzione dura fino al 31 dicembre 1969; entro il 1969 questa esenzione deve es-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1959

sere rientrata o deve essere tradotta, per così dire, in muri.

ANGELINO PAOLO. Ma occorre dire che la costruzione deve essere ultimata entro due anni dall'inizio.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono due operazioni distinte.

PRESIDENTE. La portata dell'emendamento Angelino è molto più ampia. Mentre oggi c'è l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per gli anticipi fatti per l'acquisto di aree e per l'inizio della costruzione da parte dei soci delle cooperative, mi pare che secondo l'emendamento Angelino qualsiasi operazione di credito che sorga tra soci e cooperativa edilizia costituita ai sensi del testo unico sulla edilizia popolare, purché si tratti di costruzione terminata entro due anni dall'inizio, dovrebbe essere esente dall'imposta di ricchezza mobile fino a quando dura il credito.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Formalmente non è accettabile neppure la dizione dell'emendamento, perché la ricchezza mobile non ha nulla a che vedere con le case.

ANGELINO PAOLO. Secondo il testo del Senato e secondo quello del Governo la esenzione per i mutui spetta soltanto ai soci delle cooperative. Invece l'articolo 71 del testo unico si riferisce a tutte le case costruite.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Però le ripeto che la ricchezza mobile non ha nulla a che vedere con le case.

PRESIDENTE. L'emendamento Angelino-Passoni comporta una notevole estensione delle agevolazioni e qualora venisse accettato questo punto di vista, credo che saremmo costretti a sentire, in merito, il parere della V Commissione bilancio. Non posso quindi quindi non condividere il punto di vista del Governo.

ANGELINO PAOLO. Queste esenzioni sono state concesse fin dal 1923!

PRESIDENTE. Ma non in questa misura.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io debbo dichiarare che il Governo è contrario.

SCARLATO, *Relatore*. Anch'io condivido il parere del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Tripodi, insiste?

TRIPODI. Ritiro il mio emendamento e mi rimetto a quello Angelino.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Almeno lo si modifichi nella forma!

PRESIDENTE. La pregherei, onorevole Angelino, di esaminare la possibilità di ritirarlo.

ANGELINO PAOLO. Sono spiacente, ma debbo insistere.

MATTEOTTI GIANCARLO. Faccio presente, onorevole Presidente, che la Commissione è defatigata e che non è possibile proseguire oltre nell'esame dei provvedimenti.

PRESIDENTE. Onorevole Matteotti, Ella ha certo ragione ma dobbiamo fare di tutto per concludere l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritornando all'emendamento dico che un accordo si potrà trovare solo se restiamo nell'alveo della tradizione senza voler portare innovazioni sconvolgenti nei confronti dell'impostazione che si è sin qui seguita in questa materia. Ritengo perciò giusto accordare una proroga ma non posso accettare la proposta di ridurre *sine die* e per tutti il pagamento dell'imposta sulla ricchezza mobile, con un provvedimento che andrebbe al di là dei limiti ragionevolmente consentiti.

ANGELINO PAOLO. Ma quale tradizione, onorevole Sottosegretario? Io mi riferisco al testo unico per l'edilizia popolare che risale al 1938. Più tradizione di questa?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quanto meno chiedo di potere esperire le necessarie indagini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelino sostitutivo dell'articolo 2, non accolto né dal Governo, né dal relatore, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 del testo governativo, con le modifiche di forma suggerite dal rappresentante del Governo:

(È approvato).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

(Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile).

« I termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969 ».

Do lettura dell'articolo 3:

(Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

« Le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1959

1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1965 ».

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti sostitutivi. Il primo dagli onorevoli Angelino Paolo e Pigni, del seguente tenore:

« Le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715 e successive modificazioni ed integrazioni sono applicabili alle case di cui all'articolo 1 della presente legge, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1969 e ultimata entro due anni dall'inizio ».

Il secondo dagli onorevoli Tripodi e Servello:

« Le agevolazioni previste in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715 e successive modificazioni ed integrazioni sono applicabili alle case di cui all'articolo 1, la cui costruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1969 ».

E il terzo, infine, dagli onorevoli Pigni e Angelino Paolo:

« Le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715 e successive modificazioni ed integrazioni sono applicabili alle case di cui all'articolo 1, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1965 e ultimata entro due anni dall'inizio ».

Avverto, altresì, che a questo punto si colloca un quarto emendamento sostitutivo Santarelli (che è poi l'articolo 2 della proposta di legge) il quale dice:

« L'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente articolo 13.

Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuto, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria ».

CURTI AURELIO. Questo emendamento pone un problema interpretativo.

ANGELINO PAOLO. Infatti, l'anno 1965 potrebbe essere considerato come termine di ultimazione dei lavori.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per evitare qualsiasi problema interpretativo propongo di sostituire alla data del 1965 quella del 1966.

ANGELINO PAOLO. Proporrèi, come emendamento sostitutivo degli altri da me presentati, che nel testo dell'articolo 3 del disegno di legge le agevolazioni vengano prorogate al 1967.

PRESIDENTE. Gli altri presentatori di emendamenti insistono nel mantenere i loro emendamenti?

TRIPODI. Ritiro il mio emendamento.

SANTARELLI EZIO. Anche io non insisto per la votazione del mio emendamento.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Proporrèi che, come per l'articolo 2, sia usata una dizione più chiara. Invece di dire « Le agevolazioni previste... » propongo di dire « I termini per le agevolazioni previste... ».

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 3 del disegno di legge è il seguente:

(Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

« Le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1965 ».

Con l'emendamento formale proposto dal Sottosegretario Valsecchi e con l'emendamento degli onorevoli Angelino Paolo e Pigni relativo alla proroga delle agevolazioni fino al 31 dicembre 1967, l'articolo 3 emendato è il seguente:

(Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1959

n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1967.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

(Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari).

« L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dei singoli atti ».

All'articolo 4 sono stati presentati due emendamenti soppressivi uno a firma del deputato Angelino Paolo e l'altro a firma dei deputati Raffaelli, Santarelli e Trebbi. Gli onorevoli Tripodi e Servello propongono di sostituire tale articolo con il seguente testo:

« Il termine di prescrizione dell'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza delle agevolazioni contemplate dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dal decreto legislativo luogotenenziale 7 luglio 1949, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, decorre dalla data in cui la decadenza si verifica sempreché la medesima sia stata tempestivamente denunciata dal contribuente; in caso di mancata denuncia decorre dalla data indicata all'articolo precedente per il compimento delle costruzioni al fine della applicazione delle agevolazioni medesime ma non può comunque eccedere i venti anni dalla data di registrazione dell'atto che aveva scontato le tasse nella misura fissa o ridotta anziché in quella normale ».

SCARLATO, *Relatore*. Il termine di prescrizione ventennale non è accettabile in quanto esso porrebbe sullo stesso piano coloro che hanno registrato gli atti e coloro che invece non lo hanno fatto.

Penso pertanto che si debba ritornare al termine di prescrizione quinquennale.

TRIPODI. Ritiro il mio emendamento.

ANGELINO PAOLO. Non insisto per la votazione del mio emendamento.

RAFFAELLI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore Scarlato inteso a sostituire le parole: « si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dei singoli atti » con le altre « si prescrive con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione dei singoli atti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che risulta così formulato:

(Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari).

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 5.

(Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione).

« Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:

a) di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

b) di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

c) di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

d) di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843 ».

All'articolo 5 sono stati presentati numerosi emendamenti.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1959

L'emendamento sostitutivo Angelino Paolo, Passoni, Albertini e Pigni è così formulato:

« È concessa l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge quando la costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1969 e ultimata entro due anni dall'inizio ».

L'emendamento sostitutivo Passoni, Angelino Paolo, Albertini e Pigni è così formulato:

« È concessa l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nella costruzione delle case di cui all'articolo uno della presente legge quando la costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1965 ed ultimata entro due anni dall'inizio ».

L'emendamento Tripodi e Servello, sostitutivo dell'articolo 5, è così formulato:

« Le case di cui all'articolo 1 sono esenti dall'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione se iniziate entro il 31 dicembre 1961. L'imposta è dovuta in ragione:

- a) di un quinto, per le case iniziate entro il 31 dicembre 1962;
- b) di due quinti, per le case iniziate entro il 31 dicembre 1963;
- c) di tre quinti, per le case iniziate entro il 31 dicembre 1964;
- d) di quattro quinti, per le case iniziate entro il 31 dicembre 1965.

Le agevolazioni indicate ai commi precedenti spettano solo nel caso in cui la costruzione sia ultimata entro due anni dall'inizio; in difetto di ultimazione spettano per i materiali impiegati nei lavori nel biennio dall'inizio della costruzione ».

L'emendamento sostitutivo Albertini, Angelino Paolo e Pigni è così formulato:

« Per le case di cui all'articolo 1, l'imposta di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:

- a) di un quinto se iniziate entro il 31 dicembre 1962;
- b) di due quinti se iniziate entro il 31 dicembre 1963;
- c) di tre quinti se iniziate entro il 31 dicembre 1964;
- d) di quattro quinti se iniziate entro il 31 dicembre 1965.

L'esenzione nella misura di cui al comma precedente spetta su tutti i materiali impiegati solo nel caso in cui la costruzione sia ultimata entro due anni dall'inizio.

Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata entro due anni dall'inizio dei lavori,

l'esenzione nella misura di cui al primo comma spetta soltanto per i materiali impiegati nel biennio di lavori dall'inizio della costruzione.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843 ».

Vi è infine un emendamento sostitutivo dell'articolo 5 presentato dai deputati Raffelli, Santarelli e Trebbi così formulato:

« Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:

- a) di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;
- b) di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;
- c) di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;
- d) di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1969.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843 ».

Invito l'onorevole Relatore ad esprimere il suo parere su questi emendamenti.

SCARLATO, *Relatore*. Ritengo che gli emendamenti all'articolo 5 tendano a dilatare l'ambito del provvedimento. Ne conseguirebbe una sofferenza per le finanze comunali. Desidero ricordare che il consiglio comunale di Genova ha votato all'unanimità una mozione in cui il consigliere proponente, arrivava ad una conclusione addirittura paradossale chiedendo il ripristino, dopo due anni, dell'intera imposta di consumo sui materiali da costruzione.

Tra i due testi sottoposti al nostro esame esiste un largo margine entro il quale il Governo potrebbe fare un ulteriore passo in avanti.

Io proporrei, semplificando, di far pagare l'imposta di consumo in misura di due quinti anziché di un quinto, se i fabbricati sono stati ultimati entro il 31 dicembre 1962; di farla pagare in misura di tre quinti, anziché di due quinti, se i fabbricati sono stati ultimati entro il dicembre 1963. Sopprimerei poi le lettere c) e d) dello stesso articolo 5.

PRESIDENTE. Prendo nota che l'onorevole Tripodi propone il ritorno al primitivo testo approvato dal Senato.

ANGELINO PAOLO. Il mio emendamento è stato presentato tenendo conto anche della questione delle finanze comunali. Noi non disconosciamo il problema della situazione finanziaria dei comuni tuttavia non può essere ignorato il fatto che l'incidenza dell'imposta di consumo può indurre molta gente a soprassedere dall'effettuare nuove costruzioni, col doppio svantaggio della mancanza di disponibilità di immobili e del mancato incasso dell'imposta di consumo da parte dei comuni. Viceversa, una volta che le costruzioni esistono l'incasso da parte del comune si verifica e per un importo notevole, in abbonamento per l'ordinaria manutenzione. Quindi, sarebbe opportuna una maggiore esenzione all'atto della costruzione, per favorire al massimo questa fase che in un secondo tempo frutterà maggiori cespiti. Sono anni ed anni che si parla di deficit nelle costruzioni che non è ancora stato possibile colmare: non è ancora il tempo di restringere le agevolazioni.

PRESIDENTE. Come membro della Commissione e non come Presidente vorrei far rilevare all'onorevole Angelino che nel testo governativo mi sembra sia felicemente realizzato un equilibrio fra quella che è la spinta a costruire (e giustamente l'onorevole Angelino osserva che la mancata costruzione causa anche il mancato introito dell'imposta di consumo) e le ferree esigenze delle finanze comunali, esigenze che vanno continuamente aumentando e che fanno un notevole assegnamento anche su questo genere di entrate. In sostanza, secondo il testo governativo l'imposta di consumo viene pagata nella sua interezza solamente a partire dal 1966, il che significa concedere un largo margine di tempo, per chi lo desidera, per costruire in esenzione di dazio. Così risulterebbe conciliato l'interesse dei Comuni e quello di coloro che intendono realmente costruire.

ZUGNO. Ritengo anch'io che esista un certo equilibrio nel testo governativo. In sostanza fra quattro anni saranno applicati soltanto i due quinti dell'imposta e mi sembra che ciò non debba in alcun modo costituire una remora alle nuove costruzioni, per cui ritengo opportuno rimanere al testo governativo, sul quale si è fermato anche il Senato.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non può che sentirsi confortato di fronte a questa proposta di tornare al testo governativo il che gli eviterà di dover combattere una nuova battaglia al Senato, analogamente a quanto è accaduto in occasione della prima approvazione del disegno di legge.

Ho accennato, a proposito dell'articolo 1, alle preoccupazioni del Senato in merito alla finanza locale, ed ho anche rilevato che sulla finanza locale avremmo potuto tornare in sede di discussione dell'articolo 5, perché è questa la sola formula che possa risultare come intermedia fra il pensiero dei due rami del Parlamento.

Ora confermo che sotto questo aspetto il Governo è favorevole a questo testo intermedio che ha incontrato anche il favore del Senato. Debbo aggiungere che oltre questo limite il Governo non ritiene possibile andare, e quindi mi debbo opporre ad ogni possibile ulteriore variazione, che ci costringerebbe a discuterne in Senato, tanto da costringerci a chiederci ad un certo punto se questa legge desideriamo vararla oppure no.

Quindi prego gli onorevoli commissari di voler approvare il testo dell'articolo 5 così come è stato redatto dal Governo e come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento. In questo senso manifesto l'opposizione del Governo a tutti gli emendamenti.

PASSONI. Il nostro emendamento era stato presentato proprio perché riteniamo tuttora opportuna la modifica in esso contenuta. Tuttavia ci preoccupa il possibile scoglio che il disegno di legge potrebbe incontrare al Senato con le conseguenti inevitabili nuove discussioni. Di fronte a questa eventualità, che potrebbe anche assumere un carattere negativo, siamo disposti a ritirare il nostro emendamento ed approvare il testo dell'articolo 5 come pervenuto dal Senato, augurandoci tuttavia che vengano accolti i due nostri emendamenti successivi.

TRIPODI. Udite le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, ritiro il mio emendamento dichiarando di accettare l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Vi è pure un emendamento Raffaelli, Santarelli e Trebbi all'articolo 5.

SANTARELLI EZIO. Anche questo deve intendersi ritirato.

PRESIDENTE. Rimane inteso che gli emendamenti all'articolo 5 dei colleghi Raffaelli ed altri, Tripodi, Angelino Paolo ed altri si devono considerare ritirati.

SANTARELLI EZIO. Sì, ma con la raccomandazione che siano agevolati coloro che si costruiscono da sé la loro casetta. Abbiamo presentato in proposito un emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dagli onorevoli Santarelli Ezio, Raffaelli, Trebbi e Bigi come articolo 5-bis, dice:

« I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione del proprietario e

dei suoi parenti fino al terzo grado usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dagli articoli 1 lettera *d*), 2, 3 e 5 lettera *a*) della presente legge indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.

Per le stesse costruzioni possono essere rilasciati certificati di abitabilità parziale rispetto al progetto autorizzato dalla Commissione edilizia ».

SANTARELLI EZIO. L'emendamento è di per sé chiaro e non richiede illustrazione; l'indicazione del grado di parentela muove dalla necessità in cui si può trovare un padre che si è costruito una casa a due piani, di destinarne uno ad un figlio senza che per questo la casa muti di destinazione e non risulti più abitata dal proprietario che se l'è costruita.

PRESIDENTE. L'emendamento desta molte perplessità. Chi accerta la destinazione della casa ad uso di abitazione? Le norme per l'edilizia popolare sono molto chiare, ma qui siamo di fronte ad un quadro che mi appare poco chiaro e che si presta a speculazioni da parte di tutti coloro che potrebbero agevolmente far apparire di costruire per proprio conto e quindi beneficerebbero delle provvidenze di legge « indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori ». Bisogna pensare a tutti coloro che speculerebbero attraverso questa formula, indossando apparenze non di loro spettanza tentando di lucrare questi vantaggi attraverso la discriminazione stabilita dall'emendamento. Debbo dire onestamente che la situazione creata da questo proposto articolo 5-bis mi apparirebbe molto confusa.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Fra l'altro questo emendamento è in contrasto con una norma fondamentale dell'edilizia popolare la quale stabilisce che ogni cittadino non può disporre di più di una casa costruita con il concorso dello Stato. Sono contrario all'emendamento anche perché le conseguenze dell'approvazione di un articolo simile sarebbero vastissime e ora non facilmente prevedibili.

PRESIDENTE. Ad ogni modo questo è l'articolo 5-bis. Intanto nessun altro chiedendo di parlare in merito all'articolo 5 ed essendo stati ritirati gli emendamenti, metto in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato, e del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ora ai due emendamenti aggiuntivi il primo è quello già menzionato dai deputati Santarelli ed altri ed il secondo è degli

onorevoli deputati Albertini, Passoni e Angelino Paolo e dice:

« Le agevolazioni previste dalla legge 9 luglio 1949, n. 408 si applicano a tutte le case di abitazione e agli edifici ad esse assimilabili ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1938, n. 109 ».

ALBERTINI. La lettura dell'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1938, n. 109, chiarirà agli onorevoli colleghi il problema di cui è oggetto il nostro emendamento e che consiste nel fatto che mentre il Ministero ha sempre interpretato la norma relativa anche in applicazione delle esenzioni fiscali a favore di costruzioni avvenute anche dopo l'entrata in vigore del regio decreto sopra citato, gli appaltatori delle imposte di consumo si sono appellati dando origine a numerose cause, ed anche la Giurisprudenza è incerta su questo argomento.

SCARLATO, *Relatore*. Qui si tratta più che altro di una norma di interpretazione autentica che potrebbe facilmente venir risolta in altro modo. Vorrei pregare l'onorevole Albertini di ritirare il suo emendamento.

ALBERTINI. Ritiro il mio emendamento.

SANTARELLI EZIO. Chiedo scusa, ma mi permetto di insistere sulla necessità di approvare l'articolo 5-bis da me proposto quanto meno per quanto riguarda il suo principio ispiratore. Si consideri che le norme da noi approvate potranno essere applicate soltanto a favore di coloro che costruiscono e vendono la casa di abitazione entro due anni. Tutti gli altri (anche coloro che hanno già i progetti approvati) non riusciranno a costruirla entro tale periodo di tempo. Questo accadrà fatalmente, tanto che l'emendamento da me proposto è stato suggerito dagli stessi ispettorati alle imposte di consumo.

Occorre fare qualche cosa, onorevoli colleghi, per aiutare la povera gente a costruirsi la casa e occorre dare a questa il tempo necessario e non obbligarla a costruire entro i due anni.

CURTI AURELIO. Desidero attirare l'attenzione della Commissione su di un fatto che riveste notevole importanza. In base al testo che stiamo per approvare saranno costretti a pagare l'imposta di consumo sui materiali edili tutti coloro che costruiscono case, compresi l'istituto autonomo case popolari, le cooperative, ecc., enti tutti che, dati i loro fini particolari, sono aiutati con contributi ed agevolazioni vari dallo Stato.

Pur essendo personalmente un convinto sostenitore delle finanze comunali, penso che

bisogna fare qualche cosa di concreto per salvaguardare queste piccole costruzioni. L'Istituto autonomo case popolari, ad esempio, che rientra tra gli enti previsti dall'articolo 1 della legge del 1949, n. 408, non deve essere costretto a pagare l'imposta di consumo ai comuni sui materiali da costruzione, altrimenti viene ad essere compromessa tutta la politica di agevolazioni voluta dallo Stato in questo settore. Come si fa, infatti, a far pagare da un lato quello che si concede dall'altro senza cadere in una inevitabile contraddizione?

Mi permetto, pertanto, di presentare un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. Dò lettura del seguente emendamento presentato dal deputato Curti Aurelio. Esso è presentato come articolo aggiuntivo all'articolo 5:

« È concessa l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case ammesse ai contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ».

Mi incombe il dovere di farle osservare, onorevole Curti che quanto meno sarebbe stato opportuno presentare prima un emendamento del genere.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Qualora si insistesse su questo emendamento il Governo chiederebbe il rinvio della discussione dato che la natura dell'emendamento è tale da rendere necessario un esame attento di esso.

CURTI AURELIO. Stando così le cose, lo ritiro senz'altro.

PRESIDENTE. Adesso si dovrebbe passare alla votazione dell'articolo 5-bis Santarelli, comprensivo degli articoli 2 e 3 della sua proposta di legge. Ma poiché l'onorevole Sottosegretario alle finanze si è trovato nella necessità di assentarsi dalla Commissione a causa di impegni derivanti dal suo ufficio (alle 23,30 deve partire da Roma), credo non sia opportuno procedere adesso alla votazione di tale emendamento. La votazione stessa potrà avvenire in uno delle prossime sedute, ma non nella seduta di domani che sarà dedicata ad altri progetti di legge già posti all'ordine del giorno, in considerazione anche del fatto che domani l'onorevole Sottosegretario alle finanze sarà assente. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I. MER.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.) (Approvato dalla V Commissione permanentemente del Senato) (1253):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale » (1341):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Ambrosini, Angelino Paolo, Bigi, Calamo, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Ferrari Francesco, Gaudio, Longoni, Martinelli, Matteotti Giancarlo, Mitterdorfer, Montanari Silvano, Nicoletto, Passoni, Patrini, Pigni, Radi, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Santarelli Ezio, Scariato, Tantalo, Trebbi, Zugno.

È in congedo:

Restivo.

La seduta termina alle 22,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO